

9486

**Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
la revisione delle tasse postali**

(Del 6 giugno 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo presentarvi un messaggio con rispettivo disegno di legge federale che modifica quella del 2 ottobre 1924¹ sul servizio delle poste.

A contare dal 1964, dopo numerosi anni di prosperità, la situazione finanziaria delle PTT si è rapidamente deteriorata e nel bilancio del 1966 è previsto un disavanzo netto di 53.8 milioni di franchi. Le cause di simile repressione finanziaria sono menzionate nella prima parte (capitolo 1.2) del presente messaggio.

Per rimediare a tale situazione occorre anzitutto sfruttare al massimo le possibilità di razionalizzazione. Molto è già stato fatto in questo campo e per l'avvenire abbiamo elaborato un vasto programma (capitolo 2.1). Tuttavia tali provvedimenti non bastano da sè nemmeno a compensare il rincaro registrato.

In linea di massima non desideriamo ottenere una riduzione delle spese con una diminuzione delle prestazioni (capitolo 2.2), per cui il risanamento dell'Azienda delle poste, dei telefoni e telegrafi è solamente possibile mediante un aumento degli introiti. Perciò proponiamo d'aumentare le tasse postali nella misura da consentire una maggiore entrata di 112 milioni di franchi (capitolo 2.3).

Due anni dopo l'entrata in vigore delle nuove tasse dovrà poi essere abolita la franchigia di porto che — tenuto conto degli aumenti di tasse proposti nel presente messaggio — dovrebbe consentire un introito supplementivo di 10-12 milioni di franchi (capitolo 2.4).

Tuttavia, secondo la pianificazione finanziaria a lunga scadenza, l'aumento delle entrate in questione potrà coprire le spese solamente du-

¹ CS 7, 698 (A XIII L).

rante alcuni anni, ragione per cui la chiusura attiva dei conti annuali con rispettivo versamento alla cassa federale deve essere considerata come puramente eccezionale.

Alcune tasse meno importanti della legge sul servizio delle poste saranno riprese nell'ordinanza d'esecuzione. Il presente messaggio tratta inoltre le tasse e i diritti che già sono o che dovranno essere di competenza del Consiglio federale.

L'esposto indica chiaramente i rapporti interni della struttura tariffaria globale in modo da offrire alle Camere federali uno sguardo d'insieme completo.

Poichè si rivede la legge sul servizio delle poste, approfittiamo per adeguare alle condizioni attuali le disposizioni in materia di responsabilità e migliorare notevolmente le prestazioni in favore degli utenti lesi (capitolo 3). Tali miglioramenti, essendo il numero dei casi di responsabilità relativamente modesto, causerà alle poste una maggiore uscita di soli 100 000 franchi.

Nel capitolo 4 sono commentati i diversi provvedimenti tariffali e le modificazioni alla legge.

La commissione consultiva delle poste, dei telefoni e telegrafi, in cui sono rappresentate tutte le cerchie economiche e dei consumatori, ha discusso il presente disegno e ha approvato un maggiore introito dell'ordine di 100 milioni di franchi. Noi abbiamo aderito alle raccomandazioni della commissione per quanto concerne le diverse tasse e abbiamo scelto una variante leggermente più spinta per le tasse delle lettere e cartoline postali.

1. Situazione finanziaria dell'azienda delle PTT

1.1. Evoluzione

Dal 1922 fino al 1963 i conti aziendale e finanziario delle PTT si sono sempre chiusi all'attivo: Conseguentemente le PTT erano in grado di versare annualmente alla cassa federale somme comprese tra i 25 e i 70 Mio. di franchi e, inoltre, di effettuare dei riporti per complessivamente 120 Mio. di franchi sul conto di riserve per creazioni di lavoro e su quello di compensazione di disavanzi. Nel 1964, per poter versare 70 Mio di franchi alla cassa federale si è dovuto ricorrere al conto di compensazione di disavanzi per un importo di 50.5 Mio. e nel 1965, detto versamento ha dovuto essere limitato a 19 Mio. di franchi. Lo sviluppo degli introiti a contare dal 1938 è illustrato nella tavola 1.

Risultato annuo in mio. franchi

Tavola 1

Anno	Spese d'esercizio	Introiti d'esercizio	Risultato d'esercizio	Utile netto disponibile 1	Versamento alla Cassa federale	Ripporto sul conto di riserva per la creazione di occasioni di lavoro	Ripporto sul conto di compensazione di disavanzzi	Ripporto a nuovo conto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1938	242,3	285,5	43,2	29,4	25,0	—	4,0	0,4
1939	246,5	289,6	43,1	30,8	25,0	—	2,5	3,3
1940	255,4	289,3	33,9	25,7	25,0	—	—	0,7
1941	272,1	306,4	34,3	25,0	25,0	—	—	—
1942	299,0	326,0	27,0	25,0	25,0	—	—	—
1943	318,3	350,4	32,1	31,0	25,0	6,0	—	—
1944	349,1	374,4	25,3	31,0	25,0	6,0	—	0,0
1945	387,8	421,9	34,1	33,1	25,0	8,0	—	0,1
1946	427,1	471,1	44,0	46,6	30,0	10,0	6,0	0,6
1947	478,6	515,8	37,2	36,7	25,0	8,0	3,6	0,1
1948	507,2	548,0	40,8	40,4	30,0	10,0	—	0,4
1949	516,3	557,2	40,9	40,9	40,0	—	—	0,9
1950	524,8	574,5	49,7	50,1	50,0	—	—	0,1
1951	553,7	605,6	51,9	51,0	50,0	—	0,4	0,6
1952	581,7	633,7	52,0	51,5	50,0	—	1,0	0,5
1953	607,5	660,4	52,9	52,9	50,0	—	2,0	0,9
1954	642,5	706,9	64,4	62,6	60,0	—	2,0	0,6
1955	673,4	752,0	78,6	75,7	70,0	—	5,0	0,7
1956	747,9	809,0	61,1	60,1	60,0	—	—	0,1
1957	780,5	861,3	80,8	77,2	70,0	—	7,0	0,2
1958	833,2	906,1	72,9	70,3	70,0	—	—	0,3
1959	915,5	974,0	58,5	56,6	56,0	—	—	0,6
1960	981,7	1069,6	87,9	86,0	70,0	—	15,0	1,0
1961	1064,3	1157,3	93,0	85,3	70,0	—	15,0	0,3
1962	1481,4	1547,1	65,7	71,4	70,0	—	1,0	0,4
1963	1471,0	1519,7	48,7	78,1	70,0	—	8,0	0,1
1964	1657,4	1659,8	2,4	19,8	70,0	—	50,5 ²	0,3
1965	1785,7	1787,5	1,9	19,0	19,0	—	—	—

1 La differenza tra il risultato d'esercizio e l'utile netto disponibile è il saldo del conto perdite e profitti

2 Prelevamento

Nel preventivo del 1966 è elencato un disavanzo di esercizio di 68.0 mio di franchi a cui vanno sottratti 14.2 mio del conto spese e ricavi straordinari in cui sono compresi le spese e il ricavo, vincolati all'azienda come ad esempio gli utili da materiale reimpiegato, la vendita di impianti e di immobili già ammortizzati. Per la copertura del disavanzo di 53.8 mio di franchi del 1966 è necessario impiegare quasi completamente le riserve libere, esistenti. Le previsioni circa la situazione degli introiti delle PTT, restando invariata la tariffa, sono pessimistiche. La tavola 2 illustra il peggioramento registrato e prevedibile. Prendendo come riferimento il bilancio del 1966 si è calcolata l'aliquota d'aumento per gli anni dal 1955 al 1964 e mediante estrapolazione quella probabile per gli altri anni fino al 1976.

Nonostante tutta la precisione e la diligenza, le previsioni fatte sono ancora molto approssimate e permane sempre impossibile dire con certezza come sarà l'evoluzione. È pertanto certo che il disavanzo dell'azienda continuerà a crescere se non si ricorre per tempo ai dovuti ripari.

1.2. Motivazione del peggioramento registrato

1.2.1. Traffico

Già dal 1924, anno in cui è stata adottata la legge sul servizio delle poste che vincola le tasse attualmente in vigore, le prestazioni dell'azienda delle PTT sono aumentate in proporzioni straordinarie. Secondo i rami del servizio il traffico è aumentato da 1 volta e $\frac{1}{2}$ fino a 33 volte rispetto al 1924.

Aumento del traffico nei principali servizi delle PTT dal 1924 al 1965

Servizio	1924 in mio	1965 in mio
Viaggiatori	1,1	36,9
Posta-lettere	445,9	1803,1
Giornali	300,6	875,3
Posta-pacchi	44,9	124,8
Servizi a denaro; ordini	24,2	35,0
Conti correnti postali; girate versamenti e pagamenti	37,8	350,1
Telegrammi	6,2	5,9
Conversazioni telefoniche	145,0	1692,4

**Previsioni sul risultato d'esercizio dell'Azienda delle PIT
1966 - 1976**

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	aliquota media di aumento
	in Mio franchi											
Spese d'esercizio	1971	2141	2287	2453	2621	2800	2991	3195	3414	3648	3898	7 %
Personale	865	962 ¹⁾	1029	1111 ²⁾	1189	1272	1361	1456	1558	1667	1784	6 %
Prestazioni di terzi	752	797	845	896	950	1007	1067	1131	1199	1271	1347	6 %
Ammortamenti e interessi	354	382	413	446	482	521	563	608	657	710	767	8 %
Ricavo d'esercizio	1903	2046	2178	2319	2471	2633	2805	2990	3188	3400	3627	4 %
Posta	605	650 ³⁾	676	703	731	760	790	822	855	889	925	7,5 %
Telefoni e telegraf	1015	1091	1172	1260	1355	1457	1566	1683	1809	1945	2091	8 %
Spese d'esercizio e conto capitale	228	246	266	287	310	335	362	391	422	456	492	8 %
Altro	55	59	64	69	75	81	87	94	102	110	119	8 %
Risultato d'esercizio	-	68	109	134	150	167	186	205	226	248	271	
Saldo da ricavo e spese straordinarie	+ 14	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	+ 15	
Perdite	- 54	- 80	- 94	- 119	- 135	- 152	- 171	- 190	- 211	- 233	- 256	

1. Settimana di 45 ore (10 Mio Fr.).

2. Settimana di 44 ore (10 Mio Fr.).

3. Compreso l'aumento di diritti e tasse estere (20 Mio Fr.).


1.2.2. Spese e introiti

Nonostante che le tasse siano rimaste praticamente immutate, le entrate sono aumentate con l'evoluzione del traffico passando da 204 mio di franchi nel 1924 a 1787 mio nel 1965 (+766%). L'incremento delle prestazioni è stato evidentemente possibile solamente mediante un aumento delle spese per il personale, le prestazioni di terzi, le ammortizzazioni e gli interessi. A contare dal 1938, l'effettivo del personale è passato da 20 800 a 43 400 persone. Per lo stesso periodo le spese nominali per unità di personale sono ascese da 5870 a 18 620 franchi. L'azienda delle PTT ha potuto per ben 40 anni, mediante provvedimenti di razionalizzazione e adeguamenti di servizi, compensare le crescenti spese d'esercizio come è chiaramente dimostrato nella tavola 3 che segue.

Introiti e spese d'esercizio delle PTT dal 1930 al 1965

in miliardi di franchi

Tavola n. 3




Tuttavia qualsiasi razionalizzazione ha dei limiti naturali che sono tanto più rapidamente raggiunti quanto maggiore è il grado di razionalizzazione. Finchè il rincaro non aveva superato il 2% annuo, il conseguente aumento delle spese generali e per il personale ha potuto essere contenuto mediante la maggiorazione degli introiti e i provvedimenti di razionalizzazione. A contare dal 1960 però, con l'incessante svalutazione monetaria da una parte e dall'altra l'allentamento delle maggiori entrate, per poter sempre adeguare al potere d'acquisto le spese generali e di personale, le spese d'esercizio hanno via via pareggiato le entrate e ora tendono a superarle. Per convincersene basta considerare che un rincaro suppletivo dell'1% significa per l'azienda delle PTT una maggiore uscita di circa 10 milioni di franchi (di cui quasi 6 per coprire le maggiori spese di personale). Orbene, appena che il rincaro ha raggiunto un certo livello, non è più possibile compensarlo mediante provvedimenti di razionalizzazione.

Se finora ciò è stato possibile è grazie al servizio delle telecomunicazioni presso cui la pronunciata automazione ha consentito, data la particolare struttura dei costi fissi, di assorbire l'aumento d'esercizio a ridottissimo prezzo unitario con conseguente maggiorazione del beneficio.

Diverse invece sono state le ripercussioni dell'aumento di traffico presso i servizi con cospicuo effettivo di manodopera molto più sensibili al rincaro.

In questo settore infatti, nonostante gli sforzi fatti non è stato neanche possibile di compensare tutto il rincaro mediante provvedimenti di razionalizzazione. Unicamente la posta-lettere (lettere, cartoline) riesce a coprire con le tasse attuali le proprie spese di esercizio. Per contro nei servizi finanziari (conti correnti postali) le tasse attuali sono insufficienti, ma il disavanzo può essere coperto grazie ai proventi degli interessi. Tutti gli altri rami del servizio postale sono già da anni deficitari. In condizioni simili, ogni aumento di traffico in questi servizi provoca un sensibile aumento del disavanzo complessivo. La tavola che segue illustra chiaramente la situazione.



La tendenza al ribasso registrata durante gli ultimi anni nei risultati d'esercizio dei servizi delle telecomunicazioni dovrebbe persistere nonostante l'aumento di traffico poichè la leggera ripresa del 1965 va attribuita a circostanze straordinarie. Ciò per la riduzione delle tasse entrate in vigore nel 1963 e per il fatto che nel servizio telefonico le spese unitarie anzichè diminuire, come fino al 1962, aumentano parallelamente al numero degli abbonati a debole traffico. Per quest'ultimi s'intendono quei clienti che fanno installare il telefono per essere dovunque raggiunti, come ad esempio nelle case di vacanza, ma che tuttavia ne fanno un raro uso, ragione per cui non si riesce più nemmeno a coprire le spese d'installazione anch'esse in continuo aumento. Pertanto anche questa infausta evoluzione s'associa a quella simile degli altri servizi postali.


¹ Fino al 1961 conto finanziario, poi contabilità analitica di esercizio.

1.2.3. Investimenti

Anche le installazioni come l'effettivo del personale hanno dovuto essere adeguate all'aumento del traffico. Nel settore postale dove il personale è particolarmente numeroso, gli investimenti in edifici, impianti d'esercizio e veicoli divengono sempre più urgenti a causa della penuria di personale e talvolta anche più redditizi se si tien conto dell'aumento delle spese per il personale. Ciò spiega l'accrescimento del volume d'investimenti degli ultimi anni. Tuttavia i servizi delle telecomunicazioni e la tecnica sempre più progredita ma anche più costosa impongono di anno in anno l'investimento di somme sempre più ingenti in tutte le installazioni d'esercizio.

Aumento degli investimenti delle PTT dal 1930 al 1965

Tavola 5



Se nel 1930 l'aumento degli investimenti in immobili ascendeva a 60 milioni di franchi, nel 1965 tale cifra raggiungeva i 610 milioni. Oltre all'incessante aumento del traffico e la più pronunciata meccanizzazione nei settori delle poste e delle telecomunicazioni, anche il rincaro contribuì all'aumento della cifra in questione. Ciò premesso, non dobbiamo dimenticare che i servizi delle telecomunicazioni, a causa delle restrizioni edilizie durante e dopo la guerra e dell'enorme sviluppo economico, sono rimasti di parecchio arretrati in materia d'investimenti e pertanto si dovrà colmare il ritardo nei prossimi 5-10 anni.

1.2.4. Ammortizzazioni e finanze

Presso le poste, i telefoni e i telegrafi, gli investimenti sono anzitutto finanziati mediante le ammortizzazioni ed in seguito mediante fondi propri dell'azienda e altri fondi.

Nel 1930 la parte degli investimenti finanziata mediante ammortizzazioni era del 35%. Durante gli anni successivi tale quota è ascesa al 90% grazie al prudente accrescimento delle installazioni durante la crisi e la guerra e grazie anche agli 85 milioni circa d'ammortizzazioni straordinarie, autorizzate dalle Camere dal 1940 al 1949 per via del rincaro. In seguito, la parte d'incremento agli investimenti finanziata mediante ammortizzazioni è diminuita costantemente e attualmente è leggermente superiore al 50%. Anche i saggi d'ammortizzazione stabiliti dal Consiglio federale nell'ambito dell'ordinamento del 22 agosto 1958 per gli ammortizzamenti delle poste, dei telefoni e dei telegrafi non possono certamente essere ritenuti esageratamente elevati.

L'insufficiente ammortizzazione ha l'inevitabile effetto di maggiorare la parte d'investimento finanziata mediante i fondi dell'impresa e di estranei. Le poste, i telefoni e i telegrafi hanno un capitale proprio di 126 milioni di franchi composto di riserve per il compenso dei profitti e per la creazione di possibilità di lavoro, come anche di provvigioni per fini auto-assicurativi (danni elementari, danni causati da incendio, da furto, da responsabilità d'assicurazione casco).

Contrariamente alle ferrovie federali, le PTT non dispongono di un capitale di dotazione. L'azienda quindi dipende, per una buona parte, da fondi estranei per sostituire o procurarsi gli impianti d'esercizio necessari per mantenere o possibilmente migliorare la qualità delle sue prestazioni. Detti fondi estranei sono formati per la maggior parte dagli averi dei titolari di conti correnti postali. Similmente alle banche, anche l'azienda delle PTT deve tuttavia tenere ad immediata disposizione una buona parte di questi fondi, per assicurare i pagamenti. A parte detti liquidi, i fondi dei titolari di conti correnti e della cassa di risparmio del personale possono essere impiegati per investimenti e sono sufficienti finora a coprire le spese

per la sostituzione e l'ampliamento degli impianti, per quella parte non coperta dagli ammortizzamenti. È probabile che nei prossimi anni i fondi estranei disponibili per finanziare gli investimenti aumenteranno in proporzione inferiore al fabbisogno d'investimenti. Nell'imminente futuro l'azienda sarà costretta a chiedere in prestito fondi alla Confederazione. I fondi così ottenuti tuttavia comportano un onere, per gli interessi, che grava sensibilmente il conto d'esercizio.

1.2.5. Tasse

L'aumento in blocco delle spese sopraggiunto dalla fine della guerra in ogni campo delle produzioni e delle prestazioni nell'industria privata e nelle altre aziende pubbliche, ha comportato l'aumento dei prezzi corrispondenti. L'azienda delle PTT non ha generalmente avuto la possibilità d'adeguare i suoi prezzi. Le tasse del servizio interno fissate con la legge del 1924 sul servizio delle poste e la legge del 1922 che regola la corrispondenza telegrafica e telefonica, sono rimaste invariate fino al 1° gennaio 1963. Invero alcune tasse sono state adeguate, con i decreti del Consiglio federale del 18 ottobre 1946 e del 22 gennaio 1948, ma semplicemente per sopprimere certe riduzioni ammesse gli anni precedenti. Un disegno di legge del 1951, mirante ad elevare alcune tasse postali per procurare un'eccedenza d'introiti di circa 58 milioni di franchi, fu respinto nella votazione del 19 aprile 1953. Solamente col 1° gennaio 1963 le tasse interne dei servizi postali particolarmente deficitari sono state parzialmente elevate; questo fatto ha procurato al settore postale circa 38 milioni di franchi di introiti supplementari. Ma questa eccedenza fu controbilanciata da una contemporanea riduzione delle tasse telefoniche in modo tale che, in conclusione, le PTT non realizzarono nessun nuovo introito. Nel complesso le tasse sono quindi rimaste invariate durante circa 40 anni e alcune volte sono state temporaneamente al disotto del livello del 1924. Solamente le tasse per l'estero sono state adeguate quando sono entrati in vigore i nuovi accordi internazionali, ma le eccedenze dei profitti relativi non hanno molto peso (vedi tavola 6).

Uno sguardo oltre frontiera ci permette di constatare che le amministrazioni postali straniere hanno, negli ultimi anni, elevato notevolmente le tasse del servizio interno (vedi tavola 7).

Comparazione fra alcune tariffe nazionali delle PTT e le corrispondenti tariffe (in fr. svizzeri) di alcuni Stati europei nel 1930 e nel 1966

	Svizzera		Germania		Francia		Italia		Austria		Gran Bretagna				
	1930	1966* mutazione	1930	1966* mutazione	1930	1966* mutazione	1930	1966* mutazione	1930	1966* mutazione	1930	1966* mutazione			
	ct.	%	ct.	%	ct.	%	ct.	%	ct.	%	ct.	%			
Lettere del raggio generale: fino a 20 g » » 250 g	20 20	0 0	18,5 37,0	32,6 76,2	+17,8 +17,6	+161,8 +264,8	27,0 230,2	28,0 363,5	+ 3,7 + 58,0	14,6 22,0	25,3 37,2	+ 73,3 + 69,1	15,7 57,5	20,4 61,2	+ 30,0 + 6,4
Cartoline postali: raggio generale semplici	10	0	9,9	21,8	+64,6	+175,3	8,1	21,0	+159,3	7,3	16,9	+131,5	10,5	15,3	+ 46,0
Pacchi: fino a 375 km di distanza iscritti 1 kg » 5 kg	40 90	+50,0 +44,0	98,6 1a)	261,1' 1a)	+98,6	+356,0**)	67,7 203,1	265,7 377,5	+292,5 + 85,9	58,4 94,8	101,3 168,9	+ 73,5 + 78,2	62,7 ³⁾ 156,9 ⁴⁾	168,3 ³⁾ 336,6 ⁵⁾	+168,4 +114,5
Vaglia postali: Fr. 20.- valore » 100.- corrispondente in » 500.- valuta estera	20 30 40 70	+50,0 +33,3 +14,0	37,0 49,3 98,6	87,0 108,8 152,3	+47,0 +76,5 +10,3	+ 87,4 + 2,9 - 14,7	35,2 83,9	83,9 174,8	+138,4 +108,3	21,9 43,8	28,7 50,7	+ 31,1 + 15,8	41,8 62,7	122,4 122,4	+192,8 + 95,2
Telegrammi: 1 Teleg. 15 parole	135	- 7,4	277,0	489,6	+17,8	+389,3	104,2	279,6	+168,3	164,1	126,7	- 22,8	123,5	382,5	+209,7
Conversazioni telef.: - locali (Abbonati) - interurbane	10 10	0	12,3	19,6	+59,3	+135,3	?)	-	-	36,5 ⁶⁾	16,9 ⁶⁾	-	10,5	10,2 ⁷⁾	- 2,9
100 km: giorno notte (per 3 minuti)	70 45	-14,3 -33,3	147,8 98,6	189,3 189,3	+28,1 + 92,0	- 5,5 + 88,8	108,3 *)	238,7 *)	+120,4 *	153,2 78,8	148,6 103,0	- 3,0 + 30,7	188,2 124,0	183,6 122,4	- 2,4 - 1,3

1. Compresi 60 Pfg. di tasse di facchinaggio.

1a. Fino a 5 kg solo una tassa per zona.

2. Compreso tassa per peso, facchinaggio e bollo.

2a. Massimo 3 kg.

3. Fino a 2 libbre (907 g).

4. Fino a 11 libbre (4,99 kg).

5. Fino a 14 libbre (6,35 kg).

6. Permesso solamente fino a 1000 lire (270 fr.)

7. Compreso nella tassa d'abbonamento annuo.

8. Per una conversazione di 3 minuti in una rete locale con oltre 20 000 abbonati.

9. Per 5 minuti da un telefono pubblico.

10. Tassa per privati. Le ditte pagano 3 d = 15,3 ct.
* Dal 1. IV.

Le cifre di questa tavola, segnatamente quelle indicanti in percentuale le modificazioni delle tasse effettuate dal 1930 al 1966, dimostrano che nel lasso dei 36 ultimi anni tutti i paesi vicini, compresa la Gran Bretagna, in media hanno nettamente più aumentato o meno ridotto le tasse rispetto alla Svizzera. Questa constatazione è perciò più interessante per il fatto che già nel 1930 numerose tasse svizzere erano inferiori a quelle di detti Paesi.

1.3. Calcolo dei costi

Il calcolo dei costi introdotto nel 1962 nell'azienda delle PTT dimostra come il risultato globale d'esercizio si ripartisce fra i differenti rami del servizio. Per il 1965, la situazione è la seguente:

Conto dei portatori di costi PTT nel 1965

Tavola 8

Componenti	Costi		Introiti		Risultato
	Mio Fr.	%	Mio Fr.	%	Mio Fr.
1	2	3	4	5	6
<i>Posta-lettere</i>	356,3	21,1	328,2	19,6	— 28,1
Lettere e cartoline	194,3	11,5	228,0	13,6	+ 33,7
Stampe e campioni di merci	86,9	5,2	73,8	4,4	— 13,1
Giornali e periodici	75,1	4,4	26,4	1,6	— 48,7
<i>Messaggeria</i>	216,7	12,9	149,4	8,9	— 67,3
<i>Servizio d'incasso, di pagamenti e dei conti correnti</i>	172,7	10,2	153,7	9,2	— 19,0
Rimborsi e riscossioni	27,7	1,6	7,2	0,4	— 20,5
Vaglia	21,0	1,2	6,1	0,7	— 14,9
Servizio dei conti correnti	124,0	7,4	140,4	8,1	+ 16,4
<i>Viaggiatori e merci</i>	60,9	3,6	41,0	2,4	— 19,9
Settore delle poste	806,6	47,8	672,3	40,1	—134,3
<i>Telefono</i>	624,1	37,0	744,8	44,4	+120,7
<i>Telegrafo</i>	84,0	5,0	89,1	5,3	+ 5,1
Telegrafo	43,7	2,6	39,4	2,4	— 4,3
Telex	36,2	2,2	41,3	2,4	+ 5,1
Circuiti in locazione	4,1	0,2	8,4	0,5	+ 4,3
<i>Radiotelefono</i>	13,6	0,8	11,5	0,7	— 2,1
<i>Radiodiffusione</i>	49,0	2,9	43,7	2,6	— 5,3
<i>Televisione</i>	51,3	3,1	56,2	3,4	+ 4,9
Settore delle telecomunicazioni	822,0	48,8	945,3	56,4	+123,3
Altre prestazioni o forniture	56,7	3,4	58,3	3,5	+ 1,6
TOTALE PTT	1 685,3	100,0	1 675,9	100,0	— 9,4

*) Vendita materiali, lavori a carico di terzi (Montaggio, officina ecc.); diritti di regalia (concessione della Radio-Svizzera SA, ecc.); Assicurazione; Riserva; Affitti locali prestazioni e forniture al Principato del Liechtenstein, ecc.

Il risultato globale del calcolo dei costi differisce dal risultato del conto finanziario per il fatto che, da una parte, il calcolo dei costi comprende gli abbuoni d'interesse più elevati per i fondi del servizio dei conti correnti come anche delle indennità contabili per il trasporto del corriere nel servizio postale dei viaggiatori e d'altra parte, la durata d'uso degli impianti e l'interesse degli investimenti non sono calcolati qui come nel conto finanziario.

Come complemento al conto dei portatori di costi qui sotto riprodotto, le cifre indici riportate al grado di copertura delle spese sono ricche d'informazioni. Esse indicano il rapporto fra gli introiti e le spese. Se tale rapporto è inferiore a 1, vi è un disavanzo, in caso opposto vi è un'eccedenza. Contrariamente alle cifre assolute del calcolo dei costi, il grado di copertura delle spese è, quale cifra indice neutra, indipendente dall'ordine di grandezza delle somme a cui si riferisce e permette di paragonare fra loro i differenti rami di servizio. Dato che la tavola qui di seguito contiene in parte le cifre indici degli anni dal 1962 al 1965, possiamo così rilevare le tendenze dell'evoluzione.

Coefficienti aziendali PTT 1962/1963/1964/1965

Tavola 9

Quoziente di copertura dei costi (introiti: spese)

Servizi	1962	1963	1964	1965
Posta lettere	1.11	1.09	0.92	0.92
Lettere e cartoline	—	—	1.17	1.17
Stampe e campioni di merci	—	—	0.88	0.85
Giornali e periodici	—	—	0.35	0.35
Messaggeria	0.60	0.67	0.69	0.69
Servizio d'incasso, di pagamento e dei conti correnti	0.75	0.82	0.88	0.89
Rimborsi e riscossioni	—	—	0.27	0.26
Vaglia	—	—	0.28	0.29
Servizio dei conti correnti	—	—	1.12	1.13
Viaggiatori e merci	0.83	0.70	0.66	0.67
Settore delle poste	0.85	0.88	0.83	0.83
Telefono	1.37	1.24	1.20	1.19
Telegrafo	1.02	1.04	1.03	1.05
Telegrafo	—	0.96	0.92	0.90
Telex	—	1.06	1.07	1.14
Circuiti in locazione	—	1.95	1.98	2.05
Radiotelefono	0.89	0.88	0.82	0.85
Radiodiffusione	1.03	0.94	0.90	0.89
Televisione	1.00	1.04	1.05	1.10
Settore delle telecomunicazioni	1.28	1.19	1.15	1.15
Altre prestazioni e forniture	1.37	1.15	0.98	1.03
TOTALE PTT	1.06	1.03	0.99	0.99

2. Provvedimenti per migliorare gl'introiti delle P.T.T.

2.1. Razionalizzazione

Per migliorare gl'introiti occorre innanzitutto provvedere a ridurre le spese. L'azienda delle PTT tende continuamente ad aumentare la produttività mediante la razionalizzazione del servizio. Il presente capitolo tratta di quanto si è attualmente riusciti a conseguire e di quanto è in programma.

2.1.1. Realizzazioni presso la Posta

Uno dei provvedimenti più importanti è stata l'introduzione dei numeri postali d'avviamento che facilitano la ripartizione manuale. Con tale provvedimento si è già notata un'agevolazione nel disbrigo del servizio durante le ore di punta e delle spedizioni in massa. Tuttavia i numeri postali d'avviamento porteranno un miglioramento efficace solamente con l'introduzione delle macchine smistatrici.

Nel servizio dei trasporti si è intensificato l'impiego di casse mobili. Il trasporto interurbano dei pacchi avviene mediante carrelli che sono caricati sui carri ferroviari con l'ausilio di elevatori a forca. Gli stessi carrelli sono impiegati nel trasporto locale e regionale e possono essere caricati sugli autocarri attraverso opportune rampe o piattaforme. Degli autocarri speciali provvisti di elevatore idraulico possono caricare i carrelli in quei luoghi in cui mancano piattaforme o rampe. Nell'interno dell'azienda si è provveduto al potenziamento del trasporto meccanico.

Nel servizio di distribuzione si è anzitutto cercato di incrementare la motorizzazione. Attualmente circa 2000 autoveicoli sono a disposizione dei fattorini. Per la distribuzione in casella postale sono state introdotte le caselle mobili.

Nella messaggeria, a contare dal 1963, il servizio è stato agevolato con la creazione della categoria dei pacchi fino a 5 kg. non iscritti e dall'introduzione d'una riduzione tariffaria per i pacchi affrancati in contanti, consegnati il mattino.

Il servizio dei rimborsi è stato radicalmente semplificato nel 1960 nel senso che al sistema del conteggio è stato sostituito quello dell'assegnazione; inoltre è stata offerta agli utenti la possibilità di spedire per mezzo di schede perforate i rimborsi per l'incasso.

Il 20 per cento dei versamenti in contanti si fanno oggi per mezzo di schede perforate accreditate automaticamente dal centro elettronico delle PTT.

L'anno scorso, il servizio degli abbonamenti ai giornali è stato centralizzato e adattato al sistema delle schede perforate.

Nel servizio dei conti correnti si è potuto ridurre il numero del personale — circa 60 agenti — grazie alla messa in servizio di apparecchi per microfilms in ogni ufficio dei conti correnti. Un'altra misura ancor più efficace è stata l'introduzione di 27 macchine smistatrici negli uffici dei conti correnti e nella sezione di revisione. Attualmente più di 100.000 buste gialle vengono indirizzate ogni giorno ai titolari di conti ed in parte spartite automaticamente. Quando gli uffici dei conti correnti cambiano locali, vengono collegati agli sportelli di pagamento per televisione, se questo sistema si rivela più economico del tradizionale collegamento per posta pneumatica. Un'innovazione introdotta nel 1964 nel pagamento degli assegni fino a 1000 franchi permette di risparmiare circa un milione di telefonate all'anno.

L'efficacia delle differenti disposizioni di razionalizzazione del servizio postale dei viaggiatori è dimostrata dal fatto che nel 1964 i servizi in regia hanno coperto il 15 per cento di chilometri in più e trasportato il 39 per cento di viaggiatori in più che nel 1957, col 2 per cento di conducenti e l'1 per cento di veicoli in più.

2.1.2. Risultati ottenuti nelle telecomunicazioni

In primo piano figura l'automatizzazione completa della rete telefonica svizzera. L'ultima centrale manuale, quella di Schuls, è stata sostituita da una automatica nel 1959.

L'esercizio semiautomatico è stato introdotto nel servizio telefonico internazionale. Una sola operatrice al posto di due o più è sufficiente per stabilire la comunicazione. Il traffico di confine è interamente automatizzato.

La trasmissione di indicazioni con macchine parlanti (ora esatta, bollettini meteorologici, informazioni, bollettini sportivi, ecc.) alleviano sensibilmente i servizi-informazioni.

La messa in opera di impianti automatici di controllo riduce considerevolmente i lavori di controllo e di manutenzione nelle centrali.

La recente introduzione della cartoteca orizzontale a schede visibili ha permesso di semplificare notevolmente la stampa degli elenchi degli abbonati al telefono.

Il traffico telex europeo è per il 98 per cento automatizzato.

Fra 40 uffici svizzeri e 400 uffici stranieri, in cifra tonda, i telegrammi vengono scambiati attraverso una rete di commutazione automatica.

Le linee sono sfruttate meglio grazie all'applicazione del sistema di telefonia a correnti portanti su cavi a coppia simmetrica e cavi coassiali, fatto questo che permette delle economie fino al 48 per cento.

L'impiego, nel gruppo reti, di cavi con fili conduttori a sezione ridotta diminuisce il costo chilometrico del filo. Il tempo necessario alla pia-

nificazione e alla costruzione delle linee telefoniche è stato ridotto con la posa di cavi d'abbonati con un numero maggiore di conduttori (2400 copie) dopo aver ridotto il diametro di questi a 0,4 mm.

La «transistorizzazione» e una disposizione più concentrata hanno portato alla costruzione più razionale degli impianti delle linee, permettendo d'economizzare spazio e esigendo minor manutenzione.

2.1.3. Risultati ottenuti nell'amministrazione

Con i 200 collaboratori e 150 gruppi d'apparecchi, la sezione della meccanografia è incontestabilmente il più grande centro elettronico svizzero. Sul piano amministrativo, gli impianti meccanografici ed elettronici vengono usati essenzialmente per stabilire le distinte di pagamento, tenere statistiche ed elaborare dati relativi alla gestione delle riserve, come anche a fatturare le tasse e i diritti dei servizi delle telecomunicazioni (diritti d'abbonamento al telefono, tasse di conversazione, diritti d'audizione per la radio e la telediffusione, concessione per la televisione).

2.1.4. Pianificazione postale

Un gruppo d'esperti britannici è stato incaricato di studiare la questione del trasporto, i metodi di spartizione e il servizio di distribuzione delle poste svizzere e di scoprire altre possibili razionalizzazioni. La perizia presentata a fine 1964 raccomanda soprattutto di smistare gli oggetti di corrispondenza e i pacchi in 50 centri principali, di sostituire i trasporti stradali a quelli ferroviari nella regione dei centri e di modificare alcuni metodi di spartizione, fatto che dovrebbe permettere di realizzare notevoli economie di personale e di denaro. L'analisi della perizia, fondata soprattutto su basi teoriche e matematiche, ha dimostrato che la realizzazione di queste raccomandazioni implicherà una notevole riduzione delle prestazioni postali. Inoltre, l'attuazione dei 50 centri proposti importerebbe enormi investimenti che si distribuirebbero su parecchi anni e s'avvicinerebbero al miliardo. L'idea fondamentale d'una centralizzazione maggiore e dei trasporti regionali è stata giú studiata dalla direzione generale prima che si chiamassero gli esperti britannici; in effetti, l'introduzione dei numeri postali di avviamento e l'adozione, da parte delle ferrovie, del nuovo concetto di trasporto accelerato delle merci fanno parte della prospettiva della creazione di centri meccanizzati di spedizione e di distribuzione. Un gruppo di pianificazione creato appositamente a questo scopo presso la direzione generale si sforza attualmente di elaborare su questa base una nuova concezione dell'esercizio postale.

Gli esperimenti di spartizione meccanica effettuati in parecchi centri con macchine isolate saranno continuati alla nuova Schanzenpost di Berna, con un impianto completo. Le macchine per separare i formati e per rad-

drizzare gli invii sono già collocate mentre le spartitrici semiautomatiche saranno prossimamente consegnate.

Al fine di automatizzare il servizio dei conti correnti postali è in via di conclusione un concorso aperto alle più importanti ditte del ramo degli ordinatori elettronici. Gli avamprogetti presentati sono sistematicamente analizzati.

2.1.5. Pianificazione telefono/telegrafo

Nel settore dei telefoni e dei telegrafi, si lavora attivamente per l'automatizzazione del traffico telefonico internazionale. Le maggiori città svizzere comunicheranno automaticamente con l'estero a contare dagli anni 1967/1968. Anche il traffico telex con gli Stati Uniti e il Canada sarà prossimamente automatizzato. L'applicazione dell'elettronica alla tecnica della commutazione, la riduzione dei tipi d'apparecchi e la loro normalizzazione, come anche la meccanizzazione più intensa dei servizi speciali manuali permetteranno di razionalizzare ancora l'esercizio. Nel servizio delle linee, i progetti conducono all'estensione della banda di frequenza dei cavi coassiali, alla posa di cavi a piccole coppie coassiali e alla messa in opera di sistemi di trasmissione multipla su brevi distanze.

2.1.6. Effetti della razionalizzazione

Tutti questi provvedimenti di razionalizzazione concorrono a semplificare il servizio e far diminuire le spese. Tuttavia l'effetto non è sempre immediato poiché l'innovazione o l'adattamento implicano spesso inizialmente non solo grossi investimenti ma anche parallelismi che ne possono pregiudicare il rendimento. Inoltre, gli impianti importanti — costruzioni o impianti d'esercizio — sono progettati a lunga scadenza, in modo che questi sono generalmente troppo vasti al momento della messa in servizio e non raggiungono il grado d'efficienza che più tardi. Non ci si deve tuttavia aspettare che questi provvedimenti possano, da soli, sanare la situazione finanziaria dell'azienda delle PTT.

2.2. Adattamento delle prestazioni

Una riduzione delle spese, talvolta anche ingente, può essere ottenuta con una diminuzione delle prestazioni. L'azienda delle PTT è tuttavia cosciente che, dal punto di vista dell'economia pubblica, una simile disposizione non equivarrebbe ad una vera razionalizzazione, per cui ha preferito rinunciarvi. Il mantenimento delle attuali prestazioni implica tuttavia che, sia dal punto di vista finanziario sia materiale, per quanto concerne il personale, siano messi a disposizione dell'azienda i mezzi desiderati. È meglio per il pubblico e l'economia privata, poter contare, su prestazioni si-

cure ed efficaci a tariffe appropriate che beneficiare di tasse inferiori a scapito della qualità del servizio.

Il desiderio di conservare un servizio esteso il più possibile non esclude la soppressione di prestazioni dette di lusso, vale a dire di quelle prestazioni che implicano oneri particolarmente costosi e di cui approfitta solamente un cerchio ristretto d'utenti o che generalmente non rispondono ad una vera necessità (per esempio la circolazione di ambulanti poco occupati per il servizio delle caselle postali, la presa in consegna d'invii presso privati, ricerche per invii mal indirizzati, comunicazione di cambiamenti d'indirizzo ai mittenti, esecuzione d'ordini speciali nella distribuzione per espresso, operazioni contabili di sabato negli uffici dei conti correnti, avvisi biquotidiani della situazione dei conti, ecc.). Non è inoltre escluso che imperiosi motivi di natura non finanziaria, come per esempio la penuria di personale, richiedano un adattamento delle prestazioni offerte agli utenti.

2.3. Rialzo delle tasse

Dopo aver constatato che la situazione finanziaria dell'azienda non può essere sanata unicamente con i provvedimenti di razionalizzazione e che questo risanamento non deve essere effettuato con la riduzione delle prestazioni, si deve necessariamente ricercare una soluzione adeguando le tariffe postali.

2.3.1. Portata

La prima questione che si pone al momento di rialzare le tasse è di sapere quale aumento di introiti deve apportare un tale provvedimento. È incontestabile il fatto che le poste, i telefoni ed i telegrafi, nel loro insieme, dovrebbero giungere a coprire almeno le spese e fare a meno dei contributi della cassa dello Stato. Il principio della copertura delle spese deriva dall'articolo 2 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle poste, telefoni e telegrafi, del 6 ottobre 1960¹ il cui tenore è il seguente: « L'azienda è amministrata secondo criteri commerciali, tenuto conto degli interessi del paese ». Quanto al fatto di sapere se l'azienda deve realizzare un profitto e versarlo alla cassa federale a titolo di contributo per le spese generali dello Stato, è una questione non ancora completamente risolta. Giusta gli articoli 36, capoverso 2, e 42, lettera *b*, della Costituzione, in cui il prodotto delle poste, telefoni e telegrafi è espressamente menzionato fra i profitti della Confederazione, l'azienda delle PTT è sempre stata considerata come fonte di redditi per la Confederazione. D'altra parte, l'articolo 36, capoverso 3, specifica che le tariffe devono essere stabilite su basi eguali e ad un tempo, quanto più è possibile, moderate. Questa base costitu-

¹ RU 1961, 17 (A XIII L).

zionale ha fatto in modo che le tasse dell'azienda servissero per decenni a coprire le spese d'esercizio e a realizzare un'eccedenza in favore della cassa federale (vedi tavola 1 precedente). Non si è mai stabilita la somma in eccedenza da versare. Il messaggio concernente l'ordinamento finanziario della Confederazione per gli anni dal 1959 al 1964 prevedeva un totale di 70 mio di franchi. Nel decreto federale del 1963 concernente la proroga di detto regime finanziario fino al 1969, questa somma è stata riadeguata all'incremento del reddito nazionale ed elevata a 100 milioni. Poichè il conto di Stato della Confederazione è entrato in una fase critica, è necessario che la cassa di Stato non sia, proprio ora, privata dell'apporto delle PTT.

Tenuto conto di queste condizioni di diritto e di politica finanziaria, sarebbe certamente giusto aumentare le tasse delle poste, telefoni e telegrafi in misura tale da poter assicurare per parecchi anni il versamento annuale d'un profitto medio di almeno 70 milioni. Per raggiungere un tale fine, si dovrebbe presentare un progetto d'aumento delle tasse che garantisca circa 200 mio di franchi di introiti supplementari. Un aumento così importante delle tariffe suscita tuttavia seri timori. Discutendo il progetto alla Conferenza consultiva delle PTT, si è considerato che l'economia privata può al massimo sopportare un aumento di tariffa che comporti un maggior introito di 100 milioni. Qualora questa somma non fosse sufficiente per sanare a lunga scadenza la situazione finanziaria delle PTT, sarebbe allora preferibile, secondo il parere dei delegati, aumentare progressivamente le tasse fino al livello indispensabile; l'economia privata potrebbe così meglio adattarsi alle nuove tasse. Il presente disegno di modificazione della legge tiene parecchio conto di questi argomenti e prevede aumenti di tasse che assicurino degli introiti supplementari di 112 milioni di franchi, consentendo di rispettare, durante questi prossimi anni, il principio della copertura delle spese, senza però rispondere sufficientemente alla secondaria funzione dell'azienda d'essere una fonte d'introiti per la Confederazione.

Dal punto di vista della politica congiunturale, un aumento delle tasse postali mirante a coprire il disavanzo dell'azienda, non dà assolutamente luogo a contestazioni. Per ragioni d'economia industriale come anche per ragioni di politica congiunturale e finanziaria, è conveniente attenersi al principio della copertura integrale delle spese delle prestazioni fornite dai servizi pubblici. Rinunciare ad un riadeguamento tariffario e ricorrere ai fondi della Confederazione per coprire eventuali disavanzi equivarrebbe a sussidiare gli utenti delle PTT. Ora, una tal pratica è attualmente inconcepibile. Agire in tal modo sarebbe, da una parte, contrario al principio della copertura integrale delle spese, dettato dalla lotta contro il rincaro, e dall'altra, l'aumento di spese e debito pubblici causerebbe un afflusso di liquidità sul mercato con conseguente spinta inflazionistica. A questo proposito, il progetto d'aumento delle tasse fa parte dei provvedimenti previsti dagli economisti e organismi internazionali (principalmente dall'OCSE) per otte-

nere una stabilizzazione della congiuntura attraverso una politica finanziaria ben interpretata. Perciò, è tanto più importante l'effetto della diminuzione del potere d'acquisto in quanto concerne l'insieme degli utenti.

2.3.2. *Revisione tariffaria*

La seconda questione che si pone è di sapere quali tasse saranno oggetto della revisione tariffaria. Nella presente modificazione della legge ci si è lasciati guidare, per la formazione delle tariffe, dai seguenti principi:

- a. copertura delle spese nei differenti rami di servizio;
- b. ricerca delle condizioni d'esercizio più vantaggiose.

L'applicazione del primo principio si fonda sui risultati del calcolo dei prezzi di costo. In considerazione dei disavanzi considerevoli di quasi tutti i rami del servizio postale e dei proventi in parte ancora sufficienti nel settore delle telecomunicazioni, l'aumento previsto si limita questa volta solamente alle tasse postali. Questo permetterà di ridurre sensibilmente il disavanzo della posta. Per ottenere un maggiore introito di 12 mio di franchi è necessario alzare praticamente tutte le tasse postali. Questo aumento quasi generale permette che le tasse colpite siano maggiorate in misura modesta. Il rialzo non è stato tuttavia operato in modo lineare per tutte le tasse ma è stato adattato, per quanto possibile, al grado della copertura delle spese. Più detto grado è basso, più si giustifica un forte aumento. Questo principio economico non potrà tuttavia essere applicato rigorosamente in ogni caso. Le tasse delle differenti categorie d'invii devono avere fra loro un giusto rapporto e in alcuni casi le esigenze dell'economia industriale devono cedere il passo alle considerazioni d'ordine politico. Così le tasse dei giornali non sono aumentate molto rispetto a quanto sarebbe giustificato dal disavanzo di questo servizio che s'aggira sui 50 milioni di franchi.

Il secondo principio della formazione delle tariffe (ricerca di condizioni d'esercizio più vantaggiose) trova la sua applicazione soprattutto sotto forma d'indennità dei mittenti per le prestazioni fornite allo scopo d'alleggerire il servizio. Per questo al momento dell'ultimo aumento delle tasse dei pacchi, è stata concessa una riduzione della tassa per pacchi affrancati in contanti, consegnati alla mattina. Questo provvedimento ha permesso di attenuare le punte di traffico della sera e di ripartire meglio l'impostazione dei pacchi. Il disegno prevede una nuova riduzione della tassa per gli oggetti di corrispondenza in massa, provvisti del numero postale d'avviamento e rimessi alla posta già smistati. La tariffa postale dei viaggiatori non è compresa nella revisione delle tasse poichè essa è collegata al sistema tariffario delle ferrovie e non dovrebbe, senza necessità, essere modificata indipendentemente da quella delle ferrovie.

2.4. Restrizione della franchigia di porto

Dal momento che, per ristabilire l'equilibrio finanziario delle PTT, è necessario alzare le prestazioni degli utenti paganti, sembra indispensabile sopprimere completamente o per lo meno ridurre i diritti alle prestazioni gratuite dei servizi dell'azienda. A causa del costante aumento dei compiti pubblici, il numero delle autorità e uffici che beneficiano della franchigia di porto s'è considerevolmente accresciuto e s'eleva oggi a circa 115.000. Se si aggiungono i privati che beneficiano anch'essi, per una certa portata, della franchigia quali i membri dei parlamentari federali, cantonali e comunali, delle autorità esecutive e delle commissioni e tenuto conto dei comandi e degli organi militari come anche dei soldati, le autorità, uffici e privati che possono beneficiare della franchigia di porto raggiungono almeno i 260.000. Il volume del traffico postale in franchigia è circa il seguente:

Mittenti	Numero d'invii in milioni	Mancato guadagno in mio di franchi
Autorità, uffici e commissioni della Confederazione	7,9	1,2
Autorità, uffici e commissioni dei Can- toni, distretti e circoli	29,0	3,8
Autorità, uffici e commissioni comunali e uffici di stato civile	6,5	0,9
Autorità parrocchiali ed ecclesiastiche .	0,7	0,1
Totale delle autorità, uffici e commis- sioni	44,1	6,0
Militari (comandi e soldati)	9,9	2,0
Totale generale	54,0	8,0¹

¹ da 10 a 12 milioni, in seguito alle nuove tasse proposte nel presente messaggio.

Indipendentemente dal forte guadagno mancato, la franchigia di porto è per la posta un grave onere amministrativo. Se si esige dalla posta una gestione razionale, secondo i principi dell'economia industriale, conviene esonerarla da compiti estranei all'esercizio quali la franchigia di porto.

Nel presente disegno di legge è proposta la soppressione della franchigia di porto. La posta deve, di principio, essere indennizzata per tutte le prestazioni di servizio. Essa è unicamente autorizzata a rinunciare temporaneamente alla riscossione delle tasse per gli invii detti di beneficenza. I militari, i comandi e gli organi dell'esercito potranno tuttavia, come fino ad

ora, impostare certi invii in franchigia di tassa. Ma le spese cagionate dal trasporto degli invii militari saranno pagati all'azienda delle PTT dalla cassa federale. Le autorità e gli uffici perderanno ogni diritto al trasporto degli invii in franchigia di porto. Per contro, l'amministrazione federale, come anche i Cantoni e i Comuni politici, avranno il diritto di versare un'indennità forfetaria per le tasse postali degli invii dei loro uffici, alle condizioni fissate dal Consiglio federale, come è già il caso oggi per gli invii sottoposti a tassa. Affinchè le spese supplementari risultanti dalla soppressione della franchigia di porto non causino ai Cantoni e ai Comuni delle difficoltà di bilancio, è previsto di conservare l'attuale diritto alla franchigia durante i primi due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Estensione della responsabilità

La revisione dei disposti sulla responsabilità, quanto a ripercussioni, è essenzialmente diversa da quella sulle tasse, non apportando alcun introito suppletivo, bensì soltanto spese maggiori. Tuttavia, i due provvedimenti sono nondimeno vincolati. Infatti, se all'utente vanno accollate tasse più onerose, quest'ultimo potrà ovviamente pretendere un risarcimento più concreto in caso di perdita o di avaria degli invii postali. Essendo la responsabilità delle poste disciplinata da norme assai specifiche, occorre fare, a tale riguardo, alcune osservazioni.

Le disposizioni sulla responsabilità, contemplate nella legge sul servizio delle poste, sono norme di diritto pubblico e divergono pertanto considerevolmente da quelle del diritto privato e, segnatamente, del Codice delle obbligazioni. Il legislatore ha istituito e anche sempre osservato il principio secondo cui le poste, come azienda statale di diritto pubblico al servizio della comunità, dovrebbero unicamente essere rese responsabili, qualora sia espressamente stabilito un obbligo di risarcimento. In ossequio a tale principio fu istituita una responsabilità limitata, ovvero stabilita secondo una tariffa e fondata su determinate aliquote e somme massime. Questa responsabilità limitata è giustificata dal traffico di massa, che deve possibilmente svolgersi secondo semplici regole. La responsabilità illimitata, contemplata nel Codice delle obbligazioni, esigerebbe un apporto finanziario molto più oneroso di quello che potrebbe ragionevolmente sopportare un'azienda di trasporto di diritto pubblico, esercitante un traffico di massa. Un aumento considerevole delle tasse potrebbe già essere motivato da considerazioni giuridiche sulla responsabilità, qualora l'azienda delle PTT dovesse rispondere illimitatamente e per qualsiasi categoria d'invii postali. In virtù di tali ponderazioni è stata parimente istituita la forma di responsabilità delle imprese svizzere di trasporto, fondata appunto sul principio della responsabilità determinata secondo una tariffa.

Le vigenti disposizioni della legge federale sul servizio delle poste concernenti la responsabilità hanno, in generale, fatto buona prova, favorendo, nel loro complesso, gl'interessi degli utenti. Per questa ragione, nella revisione delle tasse, entrata in vigore il 1° gennaio 1963, e nella corrispondente modificazione della legge sul servizio delle poste fu unicamente provveduto ad adeguare le aliquote di responsabilità per le singole categorie d'invii al mutato potere d'acquisto del denaro. Le disposizioni vigenti suindicate, consentendo una rapida liquidazione razionale dei danni, devono quindi essere mantenute; va considerato tuttavia che le aliquote dovranno subire un nuovo adeguamento importante.

L'esperienza c'insegna però che le disposizioni sulla responsabilità circa i pacchi postali hanno talvolta sollevato controversie tra amministrazione e utenti postali, non potendo quest'ultimi, giusta le aliquote vigenti essere sufficientemente risarciti del danno patito. Si è quindi previsto di fondare il computo delle aliquote di risarcimento, segnatamente per i pacchi iscritti, su concetti più favorevoli per l'utente.

Con la presente revisione dev'essere inoltre provveduto ad aggiornare talune disposizioni della legge sul servizio delle poste, concernenti la responsabilità, ormai superate oppure non più rispondenti alle esigenze tecniche e legislative moderne.

Il previsto miglioramento dell'obbligo di responsabilità delle poste richiederà un maggiore onere finanziario. È tuttavia opportuno rilevare che durante il 1964, nel traffico interno, su ogni 100 000 pacchi iscritti furono registrati solo 43,4 casi di avarie e manomissioni e 2 casi di perdita. Nè va parimente taciuto che dei 19,2 mio di lettere raccomandate soltanto 150 risultarono smarrite. L'Azienda delle PTT ebbe a trattare complessivamente 36 646 casi di responsabilità per una somma totale di risarcimento di 701 890 franchi. Va infine osservato che il miglioramento previsto non avrà alcun influsso sul numero dei casi di responsabilità; il calcolo esatto delle spese suppletive non può essere fatto, perchè mancano i dati. Esse sono state tuttavia valutate a 100 000 franchi.

Riepilogo

Categoria d'invii	Risultato finanziario per il 1965 giusta il calcolo dei costi, gruppo ramo di servizio posta	Maggiore introito dopo la riforma tariffale	Risultato finanziario del gruppo ramo di servizio posta dopo la riforma tariffale
in milioni di franchi			
A. Posta-lettere	— 28,1	+ 70,8	+42,7
— lettere, cartoline postali, invii raccomandati, atti esecutivi e giudiziari	+33,7	+48,2	+81,9
— stampe e campioni di merci	—13,1	+19,1	+ 6,0
— giornali	—48,7	+ 3,5	—45,2
B. Pacchi	— 67,3	+ 21,9	—45,4
C. Servizi a denaro	— 19,0	+ 19,0	—
— rimborsi e ordini di riscossione	—20,5	+ 8,1	—12,4
— vaglia postali	—14,9	+ 2,9	—12,0
— serv. banco-posta	+16,4	+ 8,0	+24,4
D. Servizio viaggiatori e pacchi merci	— 19,9		—19,9
Servizi postali: totale	—134,3	+111,7	—22,6

4. Commento alle disposizioni dei singoli articoli di legge e alle posizioni tariffali

Dopo questa esposizione di carattere generale, commentiamo qui appresso le modificazioni apportate ai singoli articoli di legge e gli aumenti delle tasse. Gli articoli di legge corrispondono al disegno allegato al presente messaggio mentre che le posizioni citate nel seguito e relative alle tasse si riferiscono alla numerazione che figura nella prima colonna della tabella n. 10 qui appresso. Rispetto a ogni modificazione sono indicati la vecchia tassa, quella nuova e il presumibile maggiore introito.

Le abbreviazioni usate hanno il seguente significato:

LSP = legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste¹

OP = ordinanza d'esecuzione I della legge federale sul servizio delle poste, del 23 dicembre 1955²

¹ CS 7, 698; RU 1962, 1007.

² RU 1956, 1; 1959, 512; 1961, 421, 1109; 1962, 925, 1025, 1871; 1966, 53, 508.

4.1. Servizio dei viaggiatori e dei colli-merci

Le tasse relative al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei colli-merci restano invariate.

Art. 9: Viaggiatori

I principi basilari concernenti il calcolo delle tasse vengono adattate, nel limite del possibile, a quelli delle imprese svizzere di trasporto (ferrovie). Quanto alle tasse fondamentali indicate nel nuovo articolo, si tratta di una tariffa di base che si fonda però sulle aliquote massime menzionate nell'attuale articolo 9 della LSP. Questa tariffa di base permette come finora al Consiglio federale di adattare le tariffe del servizio viaggiatori se le contingenze lo richiedono. Tuttavia, poichè le questioni tariffali relative al servizio postale dei viaggiatori sono ampiamente influenzate dal traffico diretto posta/ferrovia e dall'adeguamento delle tariffe, un aumento unilaterale dei prezzi di viaggio non entra in pratica più in considerazione.

Art. 10: Bagagli e colli-merci

La fissazione delle tasse per il trasporto dei bagagli e dei colli-merci è già ora di competenza del Consiglio federale. Il nuovo capoverso 1 conferma tale regolamentazione e viene modificato solo dal lato redazionale. Le disposizioni del capoverso 2, relative al bagaglio a mano esente da tassa, vengono inserite nell'OP. Il Consiglio federale deve avere la possibilità di sopprimere il trasporto gratuito del bagaglio a mano se motivi di servizio lo esigono.

4.2. Posta-lettere

Art. 12, posizioni 1 e 1a: lettere

	tassa attuale	tassa nuova	milioni di franchi
lettere, raggio locale	—10	—20	
lettere, raggio generale	—20	—30	
maggiore introito			52.6
lettere fino a 20 g per gli Stati dell'Europa occidentale	—50	—30	
minore introito			—11.2
			<u>41,4</u>

Per quanto concerne la tassa delle lettere, la direzione generale delle PTT aveva proposto la soppressione del raggio locale e l'introduzione di una tassa unica di 20 ct. per tutte le lettere, ciò che avrebbe dato un maggiore introito di 21 milioni di franchi. Una simile tassa unica sarebbe stata estremamente pratica dal punto di vista del servizio e conforme alla nuova

concezione dell'esercizio postale, la quale prevede che tutti gli invii della posta-lettere della zona d'influenza di una città siano trasmesse non smistate al centro di spartizione meccanica delle lettere. In base a una simile concezione, il raggio locale perde tutta la sua importanza attuale. Anche dal punto di vista economico-aziendale la tassa unica sarebbe stata giustificata perchè i costi di trasporto da una località all'altra, paragonati a quelli per la spartizione e la distribuzione, sono insignificanti.

La maggioranza dei membri della conferenza consultiva PTT non hanno però accettato la soppressione del raggio locale, gli uni per motivi psicologici, gli altri facendo notare che la nuova concezione dell'esercizio postale potrà essere applicata su scala nazionale solo tra alcuni anni. Tale maggioranza propose un aumento delle tasse delle lettere del raggio locale e generale di 5 ct., ciò che avrebbe fruttato un maggiore introito di 26,3 milioni di franchi. Contro questa variante si deve tuttavia obiettare che le tasse di 15 e di 25 ct. non sono per nulla pratiche. Inoltre, i 3300 apparecchi distributori automatici di francobolli dovrebbero essere modificati entro un anno e mezzo con una spesa di circa 1,5 milioni di franchi, senza tener conto che per i francobolli di 15 ct. non si è ancora trovata una soluzione tecnica soddisfacente per tutti i modelli di apparecchi distributori.

Le lettere sono state per molti anni la principale risorsa finanziaria della posta e costituivano un conguaglio rispetto ai rami di servizio (pacchi, giornali, servizi a denaro, servizio viaggiatori) regolarmente deficitari. Le attuali tasse delle lettere non permettono però più di coprire l'ammanco in modo sufficiente, come lo dimostra l'importante disavanzo di 136 milioni di franchi, registrato dalla posta nel 1965. Al Consiglio federale sembra perciò giustificato di aumentare a 20 ct. la tassa delle lettere del raggio locale e a 30 ct. quella delle lettere del raggio generale; a tale riguardo rammentiamo che le tasse delle lettere sono rimaste invariate durante più di 40 anni. Il maggior introito che ne risulterà permetterà inoltre alla Svizzera di aderire a un'opera prettamente europea. Da diversi anni infatti, il Consiglio dell'Europa si sforza di introdurre una tassa unica per le lettere e le cartoline, valevole per tutti gli Stati dell'Europa occidentale (tariffa europea). La conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) persegue lo stesso scopo e raccomanda ai suoi membri, come primo passo, di applicare la tassa del servizio interno alle lettere fino a 20 g — il 90% delle lettere per l'estero appartengono a questa graduazione di peso — e alle cartoline a destinazione degli Stati dell'Europa occidentale. I Paesi della CEE hanno già dato seguito in larga misura a questa raccomandazione. Tanto la delegazione svizzera in seno al Consiglio dell'Europa quanto quella in seno alla CEPT si sono per principio pronunciate in favore della tariffa europea, perchè lo scambio delle corrispondenze alla tassa interna su tutto il territorio dell'Europa occidentale favorirebbe senza dubbio lo sviluppo di una coscienza europea. L'immediata realizzazione di questa idea non era però possibile con le attuali tasse in

conseguenza del minor introito di 17 milioni di franchi che si sarebbe registrato per gli invii della posta-lettere. Con il proposto aumento della tassa delle lettere del servizio interno, la perdita nel traffico internazionale si riduce a 11,2 milioni e per il fabbisogno delle PTT resta, del maggiore introito relativo al servizio interno, un importo di 41,4 milioni di franchi.

Per gli utenti che consegnano lettere in grandi quantità, il nuovo capoverso 3 dell'articolo 12 prevede, con riserva di determinate prestazioni preliminari, una riduzione della tassa di 3 ct. (si veda il commento alla posizione 13).

L'attuale capoverso 2, che regola la tassa di porto delle lettere non o insufficientemente affrancate, viene tolto dalla LSP e inserito nell'OP.

Il Consiglio federale ordinerà la riduzione delle tasse per l'estero nella misura di cui sopra, mediante una disposizione modificante il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1965 concernente le tasse e i diritti nel servizio postale internazionale¹.

Art. 13, posizioni 2 e 2a: cartoline postali

	tassa attuale	tassa nuova	milioni di franchi
cartoline postali	—,10	—,20	
maggiore introito			8,6
cartoline postali per gli Stati dell'Europa occi- dentale	—,30	—,20	
minore introito			—3,6
			<u>5</u>

Le cartoline postali devono sottostare come finora alla tassa delle lettere del raggio locale. La conferenza consultiva PTT raccomandò per questo motivo una tassa di 15 ct. (maggiore introito 4,3 milioni di franchi). Per le medesime ragioni esposte al capitolo precedente riguardante le lettere, il Consiglio federale propone di aumentare la tassa a 20 ct. e di estenderne l'applicabilità agli Stati dell'Europa occidentale. Dato che la Svizzera è un Paese turistico, questa misura non è senza importanza. Circa le tasse di porto e l'impostazione in massa, vale la stessa regolamentazione come per le lettere.

Art. 14, posizione 3: atti esecutivi

Tassa attuale:	—,50
Nuova tassa:	—,70
Maggiore introito:	0,1 milioni di franchi

¹ RU 1966, 432.

Nella legge, la tassa degli atti esecutivi è ora definita soltanto come tassa che si compone del doppio di quella delle lettere e di una soprattassa. Quest'ultima è fissata dal Consiglio federale (si veda al riguardo l'art. 67, capoverso 3).

La distribuzione degli atti esecutivi (precetti esecutivi e comminatorie di fallimento) cagiona molto lavoro, perchè il fattorino deve attestare il recapito tanto sull'originale quanto sul doppio; dopo il recapito dell'originale, il doppio deve essere rimandato all'ufficio di esecuzione. Se del caso, il fattorino è inoltre tenuto a ricevere l'opposizione chiesta dal debitore. Con il previsto aumento della tassa da 50 a 70 ct., i costi per il maggior lavoro risultano meglio coperti.

Art. 15, posizioni 4 e 5: campioni di merci

	tassa attuale	tassa nuova	milioni di franchi
campioni di merci fino a 250 g	—10	—15	
oltre 250 fino a 500 g	—20	—30	
campioni di merci fino a 50 g senza indirizzo	—05	—12	
maggiore introito			<u>0,6</u>

In questi ultimi anni, la categoria dei campioni di merci è stata sfruttata da ditte e da persone singole come un nuovo moderno mezzo per far conoscere i loro prodotti di uso quotidiano. Questi invii, che non sono sottoposti alla privativa postale, sovraccaricano i servizi postali in modo eccessivo: un aumento delle tasse è perciò giustificato. D'altra parte, il 1° marzo 1966 il Consiglio federale ha decretato la restrizione del concetto di campione di merci, in applicazione delle prescrizioni internazionali, nel senso che possono essere ancora spediti alla tassa dei campioni di merci soltanto gli oggetti che servono di campione nelle relazioni commerciali.

Per gli invii consegnati in grandi quantità già spartiti, e per i campioni di merci senza indirizzo, la tassa ordinaria viene ridotta di 3 ct. (si veda il commento alla posizione 13).

L'attuale capoverso 2 e parte del capoverso 3, che regolano le condizioni d'accettazione e la tassa di porto degli invii non affrancati, sono inseriti nell'OP.

Art. 16: cecogrammi

Il nuovo articolo 16 conferma la gratuità del trasporto dei cecogrammi, in applicazione delle prescrizioni internazionali, e le modificazioni apportate sono soltanto di carattere redazionale.

Art. 17, posizione 6: stampe ordinarie

stampe ordinarie	tassa attuale	tassa nuova	milioni di franchi
fino a 50 g	—,05	—,10	
oltre 50 g fino a 250 g	—,10	—,15	
oltre 250 g fino a 500 g	—,15	—,20	
oltre 500 g fino a 1000 g	—,25	—,30	
maggiore introito			<u>14,1</u>

Le tasse delle stampe ordinarie vengono aumentate di 5 centesimi per ogni graduazione di peso. Inoltre, in base alle prescrizioni internazionali, il concetto di stampa è stato ristretto mediante un'ordinanza del DFTCE, per cui certe aggiunte, finora ammesse, escludono adesso i prodotti dell'arte tipografica dal trasporto alla tassa delle stampe.

Gli attuali capoversi 2 e 3, che regolano le condizioni d'accettazione e la tassa di porto degli invii non affrancati, sono inseriti nell'OP.

Per quanto concerne l'impostazione in massa (nuovo capoverso 2), si rimanda al commento relativo alla posizione 13.

Art. 18, posizioni 7 e 8: stampe per esame e in prestito

stampe per esame	tassa attuale	tassa nuova
fino a 50 g	—,08	—,15
oltre 50 g fino a 250 g	—,15	—,20
oltre 250 g fino a 500 g	—,20	—,30
oltre 500 g fino a 1000 g	—,30	—,45
stampe in prestito		
fino a 1 kg come le stampe per esame		
oltre 1 kg fino a 2½ kg	—,30	—,45
oltre 2½ kg fino a 5 kg (finora 4 kg)	—,50	—,70
maggiore introito: 0,3 milioni di franchi.		

Le tasse delle stampe per esame e in prestito, finora regolate nella legge, vanno considerate tasse poco importanti e quindi tolte dalla stessa: in avvenire spetterà al Consiglio federale di fissarle. Come finora le tasse ammontano, per il percorso di andata e ritorno, al 150% della tassa delle stampe ordinarie. Il peso massimo degli invii in prestito è aumentato da 4 a 5 kg.

Art. 19, posizione 9: stampe senza indirizzo

stampe senza indirizzo	tassa attuale	tassa nuova
fino a 50 g	—,03	—,07
oltre 50 g fino a 100 g	—,05	—,12

maggiore introito: 8,0 milioni di franchi.

Le stampe senza indirizzo godono, rispetto alla tassa delle stampe ordinarie, della stessa riduzione di 3 ct. come tutti gli invii consegnati in massa già spartiti (si veda il commento alla posizione 13). Rispetto alle tasse attuali, l'aumento è massiccio; però il flusso di stampe senza indirizzo, ritenuto in generale troppo gravoso, dovrebbe poter così essere in certo qual modo arginato.

Art. 20, posizione 10: giornali e pubblicazioni periodiche in abbonamento

giornali e pubblicazioni periodiche in abbonamento; finora:	tassa attuale	tassa nuova
fino a 50 g	1¼ ct.	
oltre 50 g fino a 75 g	1½ ct.	
per ogni 75 g o frazione di questo peso in più	1½ ct. in più	
nuovo:		
fino a 50 g		1½ ct.
oltre 50 g fino a 75 g		2 ct.
oltre 75 g fino a 100 g		3 ct.
oltre 100 g fino a 150 g		4 ct.
oltre 150 g fino a 200 g		5 ct.
oltre 200 g fino a 250 g		6 ct.

maggiore introito: 3,5 milioni di franchi.

Se si considera che il disavanzo registrato nel servizio dei giornali fu, nel 1965, di 48,7 milioni di franchi, il previsto aumento delle tasse di trasporto dei giornali, che dovrebbe fruttare un maggiore introito di circa 3,5 milioni, deve essere considerato come estremamente modesto. Il regime di favore di cui godono i giornali risale alla prima legge sulle tasse postali del 1849. Le agevolazioni consapevolmente concesse agli editori di giornali sono motivate da considerazioni di natura politica. Una sottocommissione della conferenza consultiva PTT ha elaborato, di comune accordo con la direzione generale delle PTT, la soluzione che proponiamo, la quale fu ritenuta accettabile dal plenum della conferenza. Attualmente, il grado di copertura dei costi di questa categoria di invii è del 35%; con l'aumento proposto tale grado sarà pressappoco eguale a quello raggiunto nel 1949 (38,9%).

L'articolo 20, capoverso 2, che regola i casi in cui la tassa dei giornali non è applicabile, rimane invariato. Per contro, i capoversi 3 e 4 sono abrogati. Il capoverso 3 (che riguarda i supplementi) viene ripreso nell'OP, mentre che il capoverso 4, visto l'articolo 67, capoverso 4, diventa senza oggetto.

Art. 21, posizione 11: raccomandazione degli invii della posta-lettere

tassa attuale	tassa nuova
— .30	— .50

maggiore introito: 3,7 milioni di franchi.

La soprattassa viene ora ancorata nella legge soltanto come principio; spetterà al Consiglio federale di fissarne l'importo.

L'aumento relativamente alto è giustificato perchè il trattamento di simili invii all'accettazione, durante il trasporto e alla distribuzione esige un tempo considerevole, e inoltre perchè il rischio derivante dall'aumento delle aliquote sulla responsabilità è maggiore.

Art. 22, posizione 12: atti giudiziari

tassa attuale	tassa nuova
— .70	1.—

maggiore introito: 0,1 milioni di franchi.

Dato che il tempo necessario per il trattamento degli atti giudiziari corrisponde pressappoco a quello necessario per due invii della posta-lettere raccomandati, anche questa soprattassa viene di conseguenza adattata. La sua fissazione sarà ora di competenza del Consiglio federale.

Posizione 13: riduzione per la consegna di invii in massa

Riduzione rispetto alla tassa ordinaria degli invii
della posta - lettere —3 ct.

minore introito: —6 milioni di franchi.

Le lettere, le cartoline postali, i campioni di merci e le stampe (compresi i giornali di oltre 250 g) provvisti dell'indicazione dell'affrancazione stampata, rispettivamente affrancati e bollati con la macchina affranca-trice, che vengono consegnati in quantità superiore a 1000 invii, muniti del numero postale d'avviamento (NPA) e spartiti per luoghi di destinazione, circoscrizione o raggio d'avviamento, usufruiscono di una riduzione di 3 centesimi sulla tassa ordinaria. La stessa riduzione viene concessa per le stampe e i campioni di merci senza indirizzo. Con questa facilitazione i lavori preliminari forniti dal mittente possono essere indennizzati adeguata-

mente; inoltre, la maggiorazione in percento delle tasse è, in caso d'impostazione in massa, molto più ridotta (8-40% invece del 20-100%). La posta si aspetta d'altra parte un sostanziale alleggerimento dei servizi di spedizione. Soltanto le tasse delle stampe e dei campioni di merci senza indirizzo risultano sensibilmente aumentate rispetto alle attuali aliquote, nonostante la riduzione di 3 ct. sulla tassa ordinaria (133-140%); ciò avrà però come conseguenza, oltre a un ulteriore spostamento del traffico verso gli enti privati di distribuzione, anche una certa diminuzione del flusso degli stampati.

Questa nuova disposizione sulla riduzione delle tasse e degli invii della posta-lettere consegnati in massa verrà inserita in modo dettagliato nell'OP.

4.3. Posta-pacchi

Art. 23, posizione 14: pacchi postali

	tassa attuale	tassa nuova		
a. pacchi non iscritti				
oltre 250 g fino a 1 kg	—,40	—,50		
oltre 1 kg fino a 2½ kg	—,60	—,70		
oltre 2½ kg fino a 5 kg	—,90	1.—		
maggiore introito: 4,0 milioni di franchi.				
b. pacchi iscritti				
fino a 250 g	—,40	—,60		
oltre 250 g fino a 1 kg	—,60	—,80		
oltre 1 kg fino a 2½ kg	—,90	1,20		
oltre 2½ kg fino a 5 kg	1,30	1,50		
oltre 5 kg fino a 7½ kg	1,70	2.—		
oltre 7½ kg fino a 10 kg	2,20	2,50		
oltre 10 kg fino a 15 kg	2,80	3.—		
	I	II	I	II
oltre 15 kg fino a 20 kg	4.—	6.—	5.—	7.—
oltre 20 kg fino a 30 kg	6.—	9.—	7.—	10.—
oltre 30 kg fino a 40 kg	8.—	12.—	9.—	13.—
oltre 40 kg fino a 50 kg	10.—	15.—	11.—	16.—

maggiore introito: 16,0 milioni di franchi.

Impostazione, il mattino, di pacchi iscritti affrancati in contanti:

riduzione fino a 5 kg	—,10	—,20
oltre 5 kg	—,20	—,20

minore introito: —2,0 milioni di franchi.

La categoria dei pacchi non iscritti fino a 5 kg esiste dal 1° gennaio 1963. Già nel 1964, il 47% dei pacchi di meno di 5 kg vennero spediti non iscritti. Il previsto aumento di 10 centesimi per ogni graduazione di peso si mantiene entro limiti modesti. Per quanto concerne invece i pacchi iscritti, è giustificato un adeguamento leggermente più marcato di quello previsto per i pacchi non iscritti in considerazione anche dell'aumento delle aliquote degli indennizzi da versare in caso di responsabilità. Nonostante questo aumento, i costi della posta-pacchi restano scoperti per un importo superiore ai 40 milioni di franchi.

Dal 1° gennaio 1963, la tassa giusta l'articolo 23 di ciascun pacco affrancato in contanti e impostato il mattino è ridotta di 10 centesimi se l'invio non supera i 5 kg e di 20 centesimi se supera i 5 kg. (L'affrancazione in contanti è ammessa quando vengono impostati almeno 250 pacchi al mese oppure 50 invii in una sola volta). Grazie a tale riduzione, una quantità notevole di pacchi vengono consegnati durante le ore di debole traffico del mattino; ne consegue che le punte del traffico serale risultano attenuate e gli impianti della posta possono essere sfruttati meglio. Per stimolare gli utenti a impostare i loro pacchi in misura maggiore durante le ore mattutine e per semplificare i lavori di conteggio tanto per i servizi postali quanto per i mittenti, il Consiglio federale fisserà la riduzione uniformemente a 20 centesimi.

Il nuovo articolo 23 contiene soltanto le tasse dei pacchi come pure il principio della riduzione della tassa in caso di impostazione, il mattino, di pacchi iscritti affrancati in contanti, e della soprattassa di recapito. Gli attuali capoversi 2 (iscrizione) e 4 (tassa di posto assegnato) vengono inseriti nell'OP mentre che il capoverso 5 (diritto di transito) è senza oggetto a causa della regolamentazione internazionale.

Posizione 15: tassa di facchinaggio

Tassa di facchinaggio

	tassa attuale	tassa nuova
pacchi di oltre 5 kg fino a 10 kg	—40	} —50
pacchi di oltre 10 kg	—70	
invii di denaro di oltre 1000 fino a 5000 fr.	—50	
invii di denaro di oltre 5000 fr.	—70	

Gli aumenti e le riduzioni si conguagliano.

Le attuali tasse di facchinaggio aumentate il 1° gennaio 1963, che vengono riscosse per la distribuzione di pacchi, valori e invii di denaro, sono graduate secondo il peso e/o il valore dichiarato oppure secondo l'importo (40, 50, 70 centesimi). Al fine di semplificare il servizio, in avvenire la tassa di facchinaggio deve essere fissata uniformemente a 50 centesimi. Tale

tassa non può essere compresa in quella di base (tassa dei pacchi, dei vaglia postali, dei mandati di pagamento e degli invii con valore dichiarato) in considerazione dei titolari di caselle e degli utenti che ritirano i loro invii allo sportello, i quali non sono tenuti a pagare la tassa di facchinaggio.

Posizione 16: tassa di porto assegnato

	tassa attuale	tassa nuova
	—30	—50

maggiore introito insignificante.

La tassa di porto assegnato, vale a dire la soprattassa che dev'essere pagata per i pacchi che vengono spediti non affrancati, è più che giustificata, anche dopo l'aumento da 30 a 50 centesimi, dato il maggior lavoro cagionato dal trattamento speciale e dall'incasso dei disborsi. Essa sarà fissata dal Consiglio federale nell'OP.

Art. 24, posizione 18: invii con valore dichiarato

Invii con valore dichiarato	tassa attuale	tassa nuova
dichiarazione del valore		
fino a 300 fr.	—20	
oltre 300 fr. fino a 500 fr.	—30	
in più, per ogni ulteriore importo di 500 fr.	—10	
dichiarazione del valore		
fino a 300 fr.		—50
oltre 300 fr. fino a 1000 fr.		—70
in più, per ogni ulteriore importo di 1000 fr.		—30

maggiore introito: 0,2 milioni di franchi.

La tassa sul valore viene ora menzionata nella legge soltanto come principio. L'importo sarà fissato dal Consiglio federale. Lo stesso dicasi per la tassa di facchinaggio riscossa per la distribuzione di invii con valore dichiarato di oltre 1000 franchi. L'attuale capoverso 3 può essere abrogato, perchè non esiste la necessità di concludere assicurazioni correnti e finora non è mai stato fatto uso di questa possibilità.

Il trattamento degli invii con valore dichiarato esige molto tempo, perchè ogni invio viene trasmesso al servizio successivo (ambulante o ufficio postale) registrato singolarmente sulle note di spedizione. Inoltre, anche il rischio non deve essere trascurato. La soprattassa degli invii con valore dichiarato rappresenta, oltre che un diritto per il maggior lavoro, anche un premio assicurativo.

<i>Art. 27, posizione 17: invii soggetti a soprattassa</i>	tassa attuale	tassa nuova
Soprattassa per pacchi ingombranti	20%	50%

maggior introito: 3,7 milioni di franchi.

Nel nuovo articolo 27, gli invii soggetti a soprattassa sono definiti in modo più preciso. Appartengono a questa categoria di invii i pacchi ingombranti, i pacchi fragili come pure gli invii urgenti e gli espressi. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare della soprattassa. (Per questo motivo viene abrogato l'attuale capoverso 2, nel quale è indicata l'aliquota massima della soprattassa per invii ingombranti). È previsto di fissare il supplemento per invii ingombranti al 50% della tassa ordinaria dei pacchi iscritti, ciò che permette di coprire in qualche modo il considerevole disavanzo e i particolari rischi derivanti dalla responsabilità per simili invii.

Con effetto a partire dal 1° aprile 1966, il Consiglio federale ha fissato il diritto d'espresso uniformemente per tutte le categorie di invii a fr. 1,50 entro la circoscrizione ordinaria di distribuzione (prima 80 centesimi per gli invii fino a 1 kg e 1 fr. per quelli più pesanti); per ogni ulteriore chilometro fuori della circoscrizione ordinaria di distribuzione viene percepito un supplemento di fr. 1,50 (prima 40, risp. 50 centesimi per ogni mezzo chilometro). Per il recapito per espresso durante le ore notturne come pure la domenica e i giorni festivi, il diritto d'espresso ascende a 3 fr.

4.4. Servizi a denaro

Art. 30, posizione 19: rimborsi

Rimborsi	tassa attuale	tassa nuova
fino a 5 fr.	—15	
oltre 5 fr. fino a 20 fr.	—20	
per ogni ulteriore importo di 10 fr.		
fino a 100 fr.	—10 in più	
per ogni ulteriore importo di 100 fr.		
fino a 1000 fr.	—20 in più	
per ogni ulteriore importo di 1000 fr.	—20 in più	
fino a 20 fr.		—60
oltre 20 fr. fino a 100 fr.		—80
oltre 100 fr. fino a 500 fr.		1.—
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.		1.20
oltre 1000 fr. fino a 2000 fr.		1.40

maggior introito: 7,8 milioni di franchi.

I rimborsi presentano il grado di copertura dei costi più basso (26%) di tutte le categorie di invii. Le aliquote inferiori vengono perciò aumentate

in modo massiccio, mentre che per gli importi più alti si nota una diminuzione delle tasse. Questa modificazione strutturale è giustificata dal fatto che la perdita di tempo per i piccoli importi è in pratica uguale al tempo necessario per le somme elevate; con l'aumentare dell'importo cresce invece il rischio da sopportare. La scala delle aliquote viene semplificata con la revisione della tariffa.

Le condizioni d'accettazione, finora definite negli attuali capoversi da 2 a 5, vengono inserite nell'OP.

Art. 31, posizione 20, ordini di riscossione

	tassa attuale	tassa nuova
	—,20	—,50

maggiore introito: 0,3 milioni di franchi.

La tassa delle riscossioni, in pratica senza importanza, è menzionata nella legge soltanto come principio. Essa sarà d'ora innanzi stabilita dal Consiglio federale.

Il capoverso 4 può essere abrogato, perchè i diritti per prestazioni speciali possono essere stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 67, capoverso 3, della LSP e le questioni di dettaglio relative alla trasmissione di riscossioni non pagate all'ufficio di esecuzione o all'agente incaricato del protesto sono in ogni caso regolate nell'OP. In questo modo, la LSP risulta alleggerita da disposizioni che potrebbero essere d'impedimento a un'eventuale modifica delle ordinanze concernenti la legge sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 32, posizione 21: vaglia postali

Vaglia postali	tassa attuale	tassa nuova
fino a 20 fr.	—,30	
oltre 20 fr. fino a 100 fr.	—,40	
per ogni ulteriore importo di 100 fr. o frazione di 100 fr. fino a 500 fr.	—,10 in più	
per ogni ulteriore importo di 500 fr. o frazione di 500 fr.	—,10 in più	
fino a 20 fr.		—,60
oltre 20 fr. fino a 100 fr.		—,80
oltre 100 fr. fino a 500 fr.		1.—
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.		1,20
per ogni ulteriore importo di 1000 fr. o frazione di 1000 fr.		—,30 in più

maggiore introito: 2,9 milioni di franchi.

Nel servizio dei vaglia postali, le tasse attuali permettono di coprire i costi solo nella misura del 29%. Nonostante un aumento medio delle tasse del 79%, questo ramo di servizio rimane ancora altamente deficitario. La modificazione delle tasse serve inoltre a semplificare la struttura della tariffa.

Il capoverso 3 è nuovo e mira ad ancorare nella legge la soprattassa già esistente riscossa per il recapito dei vaglia postali di oltre 1000 fr. al domicilio del destinatario. Gli attuali capoversi 3-5 contengono condizioni d'accettazione e saranno inseriti nell'OP.

4.5. Banco-posta

Art. 34, posizione 22: versamenti

Versamenti	tassa attuale	tassa nuova
fino a 5 fr.	—,05	
oltre 5 fr. fino a 20 fr.	—,10	
oltre 20 fr. fino a 100 fr.	—,15	
oltre 100 fr. fino a 200 fr.	—,25	
per ogni ulteriore importo di 100 fr. o frazione di 100 fr. fino a 500 fr.	—,05 in più	
per ogni ulteriore importo di 500 fr. o frazione di 500 fr.	—,10 in più	
fino a 20 fr.		—,10
oltre 20 fr. fino a 100 fr.		—,20
oltre 100 fr. fino a 500 fr.		—,30
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.		—,40
per ogni ulteriore importo di 1000 fr. o frazione di 1000 fr.		—,10 in più
maggiore introito: 4,5 milioni di franchi.		

Nel servizio dei versamenti (polizze e schede di versamento), le prime due graduazioni di tassa sono state fuse, cosicchè la tassa minima sarà di 10 centesimi. Rispetto alle due successive graduazioni, la tassa è stata aumentata di 5 centesimi. Per i versamenti superiori a 300 fr., le tasse sono diminuite e per un importo di 10 000 fr., per esempio, la riduzione è di 1 fr. Questa diminuzione è tuttavia giustificata, perchè la posta ha interesse a facilitare l'alimentazione dei conti correnti postali.

Art. 34, posizione 23: prelevamenti

Prelevamenti in contanti con assegni postali	tassa attuale	tassa nuova
fino a 100 fr.	—10	
oltre 100 fr. fino a 500 fr.	—15	
per ogni ulteriore importo di 500 fr. o frazione di 500 fr.	—05 in più	
fino a 100 fr.		—10
oltre 100 fr. fino a 500 fr.		—20
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.		—30
per ogni ulteriore importo di 1000 fr. o frazione di 1000 fr.		—10 in più
maggiore introito: 0,2 milioni di franchi.		

La tassa per i prelevamenti in contanti con assegni postali è aumentata solo in misura modesta (per importi tra 100 e 500 fr. l'aumento è di 5 centesimi, per importi maggiori, di 10 centesimi).

Art. 34, posizione 24: mandati di pagamento

Mandati di pagamento	tassa attuale	tassa nuova
fino a 20 fr.	—20	
oltre 20 fr. fino a 100 fr.	—25	
oltre 100 fr. fino a 500 fr.	—35	
per ogni ulteriore importo di 500 fr. o frazione di 500 fr.	—05 in più	
fino a 20 fr.		—30
oltre 20 fr. fino a 100 fr.		—40
oltre 100 fr. fino a 500 fr.		—50
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.		—60
per ogni ulteriore importo di 1000 fr. o frazione di 1000 fr.		—20 in più
maggiore introito: 3,3 milioni di franchi.		

L'aumento delle tasse dei mandati di pagamento è maggiore di quello delle rimanenti tasse del servizio dei conti correnti postali, poichè per i mandati di pagamento bisogna tener conto del recapito, alquanto costoso, dell'importo al domicilio del destinatario. Per gli importi fino a 1000 fr., la tassa dei mandati di pagamento è esattamente la metà di quella dei vaglia postali, per i quali, oltre il pagamento, entra in considerazione anche il versamento in contanti.

Art. 34: rimanenti disposizioni

Dal punto di vista formale, l'art. 34 viene rimaneggiato. Il capoverso 1 contiene come finora tutte le tasse del servizio banco-posta. Il capoverso 2 (finora capoverso 4) conferma il principio secondo cui i trasferimenti (girate) da un conto corrente postale a un altro sono esenti da tasse. Ciò perchè il traffico finanziario senza movimento di fondi deve essere incrementato con ogni mezzo e inoltre perchè i costi del servizio delle girate sono coperti con gli interessi che frutta il danaro depositato sui conti correnti postali. Il capoverso 3 ancora nella legge la già esistente tassa di facchinaggio riscossa per i mandati di pagamento di oltre 1000 fr. recapitati al domicilio del beneficiario.

La disposizione, attualmente ancorata nel capoverso 2, che autorizza il Consiglio federale a stabilire una tassa massima per i versamenti, rimane valida ma viene inserita nell'OP. Il Consiglio federale prevede le seguenti tasse massime: versamenti 3 fr., prelevamenti e mandati di pagamento 10 fr. Il diritto speciale, menzionato nell'attuale capoverso 3, per i prelevamenti fatti presso un ufficio postale che non è servizio di pagamento di un ufficio dei conti correnti postali viene pure regolato nell'OP. Anche l'attuale capoverso 5, che accorda la franchigia di porto per le comunicazioni che figurano a tergo delle cedole, sarà inserito nell'OP.

4.6. Franchigia di porto

Il disegno di legge in esame prevede la soppressione della franchigia di porto di cui godono attualmente i membri del parlamento federale e le autorità legislative cantonali e comunali, le autorità esecutive e le commissioni, autorità, uffici e commissioni della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli, dei Comuni, come pure le autorità e gli uffici parrocchiali. La franchigia di porto rimane unicamente per i militi, i comandi e i servizi dell'esercito come anche per gli invii destinati a soccorsi in casi di emergenza. Le prestazioni fornite dalla posta per il trasporto degli invii militari devono essere bonificate all'azienda delle PTT dalla cassa federale. Inoltre, la possibilità di riscuotere in blocco le tasse postali a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni politici viene ora ancorata nella legge. Nelle disposizioni transitorie è previsto che la limitazione della franchigia di porto avrà effetto soltanto due anni dopo l'entrata in vigore delle nuove tasse. Durante tale periodo, le autorità possono prendere le necessarie misure di bilancio e amministrative e, se non è già il caso, concludere eventualmente una convenzione sull'affrancazione in blocco con l'Azienda delle PTT. Il maggior introito conseguente alla limitazione della franchigia di porto è valutato a 10-12 milioni di franchi.

Art. 38: franchigia di porto per invii militari

Il capoverso 1 limita la franchigia di porto cui hanno diritto i militi in generale agli invii non iscritti senza rimborso fino a 2½ kg. L'ordinamento attuale è così mantenuto.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale il diritto di stabilire entro quali limiti i comandi e i servizi dell'esercito sono esonerati dal pagamento delle tasse postali.

Il capoverso 3 sancisce il principio secondo cui i costi cagionati all'azienda delle PTT dal trasporto di invii militari sono bonificati dalla cassa federale. Questa regolamentazione non causa spese nuove alla Confederazione. Si tratta unicamente di un'operazione contabile mediante la quale l'indennità da accreditare all'Azienda delle PTT viene addebitata alla cassa federale.

Art. 39: invii di beneficenza

Questo articolo riprende la disposizione contenuta nell'attuale articolo 41, capoverso 1, della LSP. L'Azienda delle PTT (Direzione generale) deve essere autorizzata anche in avvenire a rinunciare temporaneamente alla riscossione delle tasse per invii e oboli destinati a soccorsi in casi d'emergenza se, con un simile provvedimento, si contribuisce a garantire entro breve tempo un minimo di esistenza a popolazioni improvvisamente private degli indispensabili mezzi vitali da fenomeni naturali o da altre catastrofi.

Il capoverso 2 dell'attuale articolo 41 della LSP è divenuto senza oggetto, perchè la rimessa di cosiddetti francobolli di beneficenza è stata soppressa il 1° gennaio 1945 a cagione degli inconvenienti gravi che una simile concessione creava.

Art. 40: affrancazione in blocco

Con questo articolo, l'affrancazione in blocco, della quale fanno già ora uso, oltre l'amministrazione federale, tutti i Cantoni e circa 300 Comuni politici per l'impostazione dei loro invii soggetti a tassa, è ancorata nella legge. Una limitazione ai Comuni politici è tuttavia necessaria perchè tra le corporazioni di diritto pubblico, questi in primo luogo registrano un traffico postale intenso e anche perchè se nella stessa località dovessero essere concluse convenzioni sull'affrancazione in blocco anche con Patriziati, consorzi scolastici e parrocchie, i controlli da parte dei servizi dell'esercizio PTT degli invii affrancati in contanti, e in particolare la loro ripartizione tra i diversi contraenti, risulterebbero alquanto difficili. Tuttavia, se un Comune politico è d'accordo di includere i rispettivi invii nella sua convenzione, anche i consorzi scolastici e il Patriziato trovantis sul suo territorio come pure le relative istituzioni pubbliche possono far uso dell'affrancazione in blocco.

Con la fissazione di un importo forfettario minimo sarà possibile evitare di dover stipulare una convenzione sull'affrancazione in blocco con quei Comuni il cui traffico non giustifica un accordo del genere, in quanto le spese che l'Azienda delle PTT dovrebbe sopportare per il calcolo dell'importo forfettario e per il relativo adattamento al traffico del momento sarebbero superiori alle economie che potrebbero registrare gli uffici comunali con l'abolizione dell'affrancazione degli invii mediante francobolli. Il traffico minimo da comprendere nell'affrancazione in blocco dovrebbe essere fissato a 20 000 invii da consegnare in media in un anno, ciò che rappresenta un'impostazione di circa 30 invii al giorno, non compresi gli invii impostati in massa come le dichiarazioni d'imposta, le bollette del gas, dell'acqua potabile, dell'elettricità, ecc.

Art. 41

Si veda il commento all'articolo 39.

Art. 42

che regola la pubblicazione dell'elenco delle autorità e degli uffici aventi diritto alla franchigia di porto, può essere abrogato perchè divenuto senza oggetto.

Art. 43

concernente l'abuso della franchigia di porto sarà inserito senza modificazioni nell'OP.

4.7. Responsabilità

La nuova regolamentazione sulla responsabilità della posta è in sostanza prevista come segue:

Attuale regolamentazione

Nuova regolamentazione

Responsabilità per infortuni a viaggiatori

Responsabilità giusta la legge sulla circolazione stradale

Invariato

Responsabilità per ritardi a danno di viaggiatori

Indennizzo fino a un importo massimo di 25 fr.

Indennizzo fino a un importo massimo di 100 fr.

Responsabilità per bagagli di viaggio

Stessa responsabilità come per i pacchi

Bagaglio di viaggio soggetto a tassa e colli-merci: secondo i mede-

Attuale regolamentazione

Nuova regolamentazione

simi principi contenuti nel regolamento di trasporto delle ferrovie (al massimo 100 fr. per ogni kg). Bagaglio a mano esente da tassa: giusta la legge sulla circolazione stradale.

Responsabilità per gli invii postali non iscritti

Nessuna responsabilità

Invariato

Responsabilità in caso di perdita, avaria o manomissione di invii della posta-lettere raccomandati

In caso di perdita: indennizzo fino a un importo massimo di 75 fr.
In caso di avaria o manomissione: nessuna responsabilità

In caso di perdita, avaria o manomissione: indennizzo fino a un importo massimo di 150 fr.

Responsabilità in caso di perdita, avaria o manomissione di un pacco iscritto

Indennizzo fino a un importo massimo di 35 fr. per ogni kg

Indennizzo giusta le graduazioni tariffali di peso dei pacchi, fino a un importo massimo di

100 fr.	fino a 250 g
150 fr.	da oltre 250 g
	fino a 1 kg
250 fr.	da oltre 1 kg
	fino a 2½ kg
350 fr.	da oltre 2½ kg
	fino a 5 kg
450 fr.	da oltre 5 kg
	fino a 7½ kg
600 fr.	da oltre 7½ kg
	fino a 10 kg
750 fr.	da oltre 10 kg
	fino a 15 kg
900 fr.	da oltre 15 kg
	fino a 20 kg
1100 fr.	da oltre 20 kg
	fino a 30 kg
1300 fr.	da oltre 30 kg
	fino a 40 kg
1500 fr.	da oltre 40 kg
	fino a 50 kg

Attuale regolamentazione

Nuova regolamentazione

Responsabilità in caso di perdita, avaria o manomissione di un invio con valore dichiarato

Responsabilità fino a concorrenza del valore dichiarato Invariato

Responsabilità in caso di ritardo di un invio iscritto

Indennizzo fino a un importo massimo di 35 fr. Indennizzo per danno all'invio come in caso di perdita, avaria o manomissione, inoltre un'indennità per ulteriori danni fino a un importo massimo di 100 fr.

Responsabilità nei servizi a denaro e di banco-posta

Responsabilità per gli importi incassati, versati, pagati e girati, come pure per l'avere depositato su un conto corrente postale. Invariato

In determinati casi di ritardo, indennizzo fino a un importo massimo di 35 fr. In determinati casi di ritardo, indennizzo fino a un importo massimo di 100 fr.

Art. 45, capoverso 3, e art. 47: responsabilità in caso di infortunio a viaggiatori

La posta effettua oggi il trasporto di viaggiatori esclusivamente mediante veicoli a motore. Per quanto concerne quest'ultimi, indipendentemente dal fatto che servano al trasporto di viaggiatori o per altri scopi, la responsabilità delle PTT si basa esclusivamente sulle disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Riguardo al servizio postale dei viaggiatori, la legge federale sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e della posta ha perso perciò ogni importanza. Nell'esercizio postale, le possibilità di applicazione di detta legge sono limitate ancora unicamente agli infortuni causati dall'uso di carri a mano, velocipedi, e a qualche altro incidente che non è previsto nelle disposizioni della LCStr. Sarebbe perciò stato opportuno inserire nell'articolo 47 anche un rimando alla LCStr. che, per l'Azienda delle PTT, nella sua qualità di principale detentore civile di veicoli a motore del nostro Paese, è molto più importante.

D'altra parte però, la responsabilità dell'esercizio postale è determinata anche dalle disposizioni di altre leggi (per esempio la legge sulla responsabilità della Confederazione e il Codice delle obbligazioni) e non soltanto

dalla legge federale sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e della posta, e da quella sulla circolazione stradale. Di conseguenza, l'articolo 47 avrebbe dovuto quindi contenere un rimando anche a queste norme sulla responsabilità.

Al fine di evitare l'inclusione nella legge sul servizio delle poste di rimandi aventi carattere puramente declaratorio, l'intero articolo 47 è abrogato, tanto più che anche il capoverso 3 tratta di una questione ormai nota a tutti: le aziende concessionarie non sono infatti comprese nel concetto «Esercizio postale», nè tanto meno l'Azienda delle PTT è proprietaria dei veicoli a motore adoperati da queste imprese nè si è assunta l'obbligo di risarcimento in conformità dell'articolo 73 della LCStr. In pratica, la responsabilità civile dell'Azienda PTT in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non viene modificata con l'abrogazione di detto articolo.

Per gli stessi motivi, anche il rimando alla legge federale sulla responsabilità civile delle strade ferrate e dei piroscafi e della posta, che figura all'articolo 45, capoverso 3, può essere soppresso.

Art. 48 e 49: responsabilità in caso di ritardo a danno di viaggiatori e responsabilità per bagagli a mano

L'Azienda delle PTT partecipa, con la maggior parte delle linee della sua rete, allo svolgimento del traffico diretto svizzero dei viaggiatori, dei bagagli e dei colli-merci (spedizione diretta posta/ferrovia). In base alla convenzione relativa al traffico diretto, diversi accordi, regolamenti e istruzioni, tra i quali anche alcuni concernenti la responsabilità, sono vincolanti per tutti i partecipanti. Dal punto di vista giuridico però, tali prescrizioni sulla responsabilità non erano finora coperte completamente dalla LSP. Dato che al traffico diretto verrà data in avvenire un'importanza sempre maggiore, le disposizioni della legge sul servizio delle poste in materia di responsabilità civile in caso di ritardo a danno di viaggiatori come pure per il bagaglio a mano e di viaggio e per colli-merci devono essere adattate alle disposizioni del regolamento di trasporto e delle relative prescrizioni complementari, in quanto le particolarità del traffico postale facciano apparire un simile adattamento come opportuno. Allo scopo di tener meglio conto di eventuali modificazioni delle norme sulla responsabilità contenute nel regolamento di trasporto, gli articoli 48 e 49 lasciano al Consiglio federale la competenza di fissare i principi in materia di responsabilità.

Art. 50: responsabilità per gli invii della posta-lettere e i pacchi

In questo articolo vengono ora riepilogate tutte le condizioni valesvoli in generale per gli invii della posta-lettere e per i pacchi in materia di responsabilità.

Per gli invii non iscritti non è prevista, come è del resto già il caso finora, alcuna responsabilità, e ciò affinché le tasse possano essere tenute

basse il più possibile. L'esclusione dalla responsabilità di un gran numero di invii non iscritti, l'impostazione e il recapito dei quali non possono essere provati, è inevitabile per considerazioni puramente pratiche. Inoltre, oggi-giorno è risaputo da tutti che la posta non risponde per simili invii. Dietro pagamento di un modico diritto e senza formalità, ogni mittente ha però la possibilità di far iscrivere i suoi invii, vale a dire di assicurarli contro i rischi della perdita, dell'avaria o della manomissione.

Art. 51: responsabilità in caso di perdita

Capoverso 1: Nel 1924, l'indennizzo da versare in caso di perdita di un invio della posta lettere raccomandato fu fissato a 50 franchi. Tenuto conto della svalutazione della moneta subentrata nel frattempo, tale indennizzo dovrebbe ora essere fissato a 90 franchi. L'indennità massima è tuttavia portata a 150 franchi, affinché nei casi rigorosi sia possibile versare un indennizzo adeguato.

Capoverso 2: L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato che, con l'attuale aliquota per pacchi iscritti (massimo 35 franchi per ogni chilogrammo), in particolare i mittenti di pacchi leggeri, contenenti merce relativamente cara, corrono il rischio di non essere indennizzati completamente in caso di perdita o di avaria del loro invio. Con un aumento lineare delle attuali aliquote per ogni chilogrammo, si rimedierebbe a un tale inconveniente solo in modo insufficiente, a meno di aumentare fortemente tali aliquote e fissarle a 100 fr. al minimo. Ma anche con un simile aumento i casi rigorosi riguardanti i pacchi fino a 1 kg non potrebbero essere risolti in maniera soddisfacente. D'altra parte un aumento lineare troppo pronunciato delle aliquote potrebbe avere per l'Azienda delle PTT, per quanto concerne i pacchi pesanti, conseguenze finanziarie che non sarebbero proporzionate alle tasse riscosse.

Le proposte modificazioni relative alla responsabilità per i pacchi non si basano più su un indennizzo fisso per ogni chilogrammo ma, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, si fondano su indennità massime per ogni categoria di peso o di tassa, e furono aumentate in modo rilevante soprattutto le aliquote massime per i pacchi fino a 5 kg. Una regolamentazione della responsabilità secondo il principio delle categorie di peso e di tassa è giustificata inoltre dal fatto che le tasse di trasporto non sono riscosse per chilogrammo ma per graduazione di peso. La stessa regolamentazione è applicata anche nel traffico internazionale.

Per quanto concerne le disposizioni dell'attuale capoverso 6 (restituzione delle tasse), non si tratta di vere e proprie prescrizioni sulla responsabilità. Esse possono perciò essere comprese nell'OP.

Art. 52: responsabilità in caso di avaria o di manomissione

Capoverso 1: Per i casi relativamente rari di avaria o di manomissione di invii della posta lettere raccomandati non esisteva finora nessuna respon-

sabilità. Una tale responsabilità viene ora introdotta, per analogia alle disposizioni dell'articolo 51, capoverso 1.

Capoverso 2: La modificazione dell'articolo 52, entrata in vigore il 1° gennaio 1963, secondo la quale in caso di avaria o di manomissione di un pacco iscritto viene risarcito il danno alla merce comprovato, ma al massimo 35 fr. per ogni chilogrammo di merce avariata o manomessa, in pratica non ha dato buoni risultati. Già il fatto che, per il calcolo dell'indennizzo, deve essere presa in considerazione solo la merce contenuta nel pacco e non anche l'imballaggio, ha cagionato incresciosi contrattempi con gli utenti interessati e incertezze tra il personale postale. In caso di avaria o di manomissione di un pacco, si prevede perciò di applicare le stesse aliquote e di calcolare l'indennizzo in base agli stessi criteri come per la perdita. Con ciò, dato che viene risarcito soltanto il danno comprovato, subito dall'invio stesso, si ha la certezza di non dover sopportare anche eventuali danni indiretti difficilmente comprovabili.

Art. 53: responsabilità in caso di ritardo

Per quanto concerne la responsabilità, gli invii espressi erano finora paragonati agli invii ordinari. Giusta la cifra 1042 delle disposizioni esecutive relative all'ordinanza d'esecuzione I della LSP, per gli invii espressi con contenuto deteriorabile, ritardati per colpa della posta e danneggiatisi per questo motivo, può essere versato un indennizzo anche se il ritardo è di 24 ore o meno. Poichè il diritto d'espresso è stato recentemente aumentato in modo considerevole, la disposizione esecutiva n. 1042, che attualmente è senza basi legali, deve essere inserita nella legge e completata nel senso che, in avvenire, tutti gli invii espressi iscritti possono usufruire di questo trattamento di favore; i principi della responsabilità, e in modo particolare il ritardo minimo richiesto (sono previste 12 ore), devono essere fissati dal Consiglio federale nell'ordinanza d'esecuzione I.

Attualmente, l'indennizzo massimo versato per gli invii ritardati è di 35 fr. In avvenire, in caso di ritardo sarà bonificato il danno all'invio comprovato come in caso di perdita, di avaria o di manomissione, più un'indennità di 100 fr. al massimo per coprire eventuali altri danni comprovati.

Art. 54: responsabilità nei servizi a denaro e di banco-posta

Capoversi 1-4: Le modificazioni proposte sono di carattere puramente redazionale.

Capoverso 5: Se il titolare di un conto corrente postale risulta danneggiato dall'impiego abusivo di assegni postali, la posta risponde quando esiste colpa grave di un suo funzionario. Il tenore attuale dell'articolo 54, capoverso 5, della LSP non prevede espressamente, contrariamente alle disposizioni dell'OP, articolo 141, una corresponsabilità del correntista per i danni derivati. Durante la liquidazione dei casi del genere, finora fu non-

dimeno sempre presa in considerazione una corresponsabilità del correntista, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale. In ogni caso, non è possibile che la posta liberi il correntista dall'obbligo di custodire accuratamente i suoi moduli di assegno. La cura che si pretende dall'utente postale corrisponde del resto in ampia misura a quella prescritta dalle disposizioni di diritto privato in materia di assegni. Affinchè l'OP articolo 141 abbia basi legali e al fine di tener conto della prassi attuale, il capoverso 5 dell'articolo 54 della LSP deve essere di conseguenza completato.

Capoverso 6: In caso di ritardo nell'iscrizione di importi versati o girati a credito di un conto corrente, l'attuale capoverso 6 della legge prevede il pagamento di un interesse. Tuttavia, se si tratta di piccoli importi, questo interesse non è in nessun modo adeguato agli inconvenienti cagionati dal ritardo. Nella disposizione esecutiva n. 1040 relativa all'ordinanza d'esecuzione I della legge sul servizio delle poste, venne stabilito, al fine di tener conto di questa circostanza, che nei casi rigorosi invece dell'interesse può essere versato lo stesso indennizzo come per i vaglia postali ritardati. Questa disposizione esecutiva favorevole agli utenti postali, che oggi è senza basi legali, deve essere inserita nella legge stessa.

4.8 Disposizioni finali e transitorie

Art. 67, capoversi 3 e 4: fissazione di tasse e di diritti da parte del Consiglio federale

Nella nuova LSP sono ormai fissate soltanto le aliquote delle tasse postali più importanti (per esempio lettere, stampe, pacchi, versamenti, ecc.). Le tasse e i diritti di minore importanza, come per esempio la tassa degli atti esecutivi e giudiziali, la tassa sul valore, il diritto di raccomandazione, la soprattassa per gli invii ingombranti, ecc., sono menzionati nella legge soltanto come principio. Il capoverso 3 recita perciò che tali tasse e diritti devono essere stabiliti dal Consiglio federale.

Certe prestazioni della posta, come per esempio la custodia dei bagagli di viaggio, il trasporto di lettere e cartoline commerciali-risposta, la spedizione di oggetti postali, le attestazioni di ordini nel servizio dei conti correnti, l'emissione di assegni postali di viaggio, ecc., nella legge non sono citate del tutto. Il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a fissare le tasse e i diritti per le prestazioni del genere.

Le relative disposizioni sono riprese, quanto al contenuto, tali e quali dalla LSP attuale e vengono modificate solo dal lato redazionale.

Art. 68: riserve di modificazioni

L'attuale articolo 68 della LSP autorizza il Consiglio federale a ridurre le tasse previste nella legge e a concedere facilitazioni quanto ai limiti di

peso e alle graduazioni delle distanze. Il Consiglio federale ha finora fatto uso di questa possibilità a più riprese, per esempio quando ha stabilito la tassa delle stampe e dei campioni di merci senza indirizzo. Il nuovo articolo 68 riprende questa competenza e la estende con l'inclusione della possibilità di aumentare le aliquote relative alla responsabilità se ciò fosse necessario per esempio in caso di svalutazione della moneta. Il Consiglio federale può apportare solo modificazioni che tornano a favore dell'utenza. L'ultima frase dell'attuale articolo 68: « Modificazioni in senso contrario non possono essere introdotte che in via legislativa » è abrogata, perchè una simile regolamentazione è intuitiva.

II

Mutamenti di denominazione

A complemento dell'articolo 21 della legge federale del 6 ottobre 1960 sull'organizzazione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, l'espressione « Amministrazione delle poste », finora usata nella legge sul servizio delle poste, è sostituita con l'espressione « Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi ».

Le designazioni « conto chèques postali », « chèques » e « ufficio degli chèques », usate finora nel testo italiano della legge precitata, sono sostituite con le designazioni « conto corrente postale », « assegni » e « ufficio dei conti correnti postali ».

* * *

Viste le considerazioni di cui sopra, ci onoriamo di proporvi l'approvazione dell'annesso disegno di legge federale. Dall'aspetto costituzionale, esso si basa sull'articolo 36 della Costituzione federale, il quale recita che le poste e i telegrafi sono di dominio federale. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 13, lettera a, della legge federale del 6 ottobre 1960¹ sull'organizzazione dell'Azienda delle poste dei telefoni e dei telegrafi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 6 giugno 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,
 Il Presidente della Confederazione: **Schaffner**
 Il Cancelliere della Confederazione: **Ch. Oser**

¹ 1961, 17.

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente la revisione delle tasse postali (Del 6 giugno 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9486
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.07.1966
Date	
Data	
Seite	811-860
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 547

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.